

BOZZE DI STAMPA

18 settembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (1925)

TOMO III

dall'articolo 75 all'articolo 115

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 75

75.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministra-

zione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

75.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo

dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso."».

Art. 76

76.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungerei seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "non superiore a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10 anni";

1-*ter*. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "e, comunque, non superiore a 30.000 euro." è inserito il seguente periodo: "Il limite di 30.000 euro non è applicabile alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale."».

76.2

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "non superiore a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10 anni"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114 è ridotto di 60 milioni per l'anno 2020

76.3

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "non superiore a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10 anni"».

Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

76.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "non superiore a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10 anni"».

76.5

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "non superiore a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10 anni"».

76.6

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "non superiore a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 10 anni"».

76.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "e, comunque, non superiore a 30.000 euro.", inserire il seguente periodo: "Il limite di 30.000 euro non è applicabile alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale."».

76.8

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "e, comunque, non superiore a 30.000 euro.", inserire il seguente periodo: "Il limite di 30.000 euro non è applicabile alle imprese operanti nei settori alberghiero e termale"».

76.9

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole:

"e, comunque, non superiore a 30.000 euro.", inserire il seguente periodo: "Il limite di 30.000 euro non è applicabile alle imprese operanti nei settari alberghiero e termale."».

76.0.1

GAUDIANO, RICCIARDI, CASTIELLO, LANNUTTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale";

b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

"Art. 37-quater.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazio-

ne, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; *b)* comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5"».

76.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonalizzazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet* (*Internet Service Provider*) e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per aggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A.. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma».

76.0.3

FERRO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.

(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del D.Igs. 01/09/1993, n. 385)

1. Il comma 1 dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti".

2. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data».

76.0.4

FERRO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure per la competitività del sistema bancario e delle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), derivanti dalle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. *c*) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli simili emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

76.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
- b)* al comma 204, il quarto periodo è soppresso;
- c)* dopo il comma 209, è inserito il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad

altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

76.0.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.76-bis.

(Sospensione sfratto per sanatoria della morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo)

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto, il giudice non potrà disporre con ordinanza il mutamento di rito *ex* articolo 665 e 667 c.p.c. e/o pronunciare sentenza di risoluzione del contratto d'inadempimento. Conseguentemente si procederà alla revoca dell'eventuale Ordinanza di mutamento del rito e, comunque, verrà dichiarata cessata la materia del contendere per insussistenza dell'inadempimento contrattuale».

76.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Sospensione sfratto per sanatoria della morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo)

In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto, il giudice non potrà disporre con ordinanza il mutamento di rito *ex* articolo 665 e 667 c.p.c. e/o pronunciare sentenza di risoluzione del contratto d'inadempimento. Conseguentemente si procederà alla revoca dell'eventuale Ordinanza di mutamento del rito e, comunque, verrà dichiarata

cessata la materia del contendere per insussistenza dell'inadempimento contrattuale».

76.0.8

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

1. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021"».

76.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "2020" sono sostituite: "2021"».

76.0.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Sospensione delle esecuzioni immobiliari delle abitazioni)

1. La sospensione prevista per il 31 ottobre 2020 delle esecuzioni immobiliari delle abitazioni è prorogata al 31 dicembre 2020.

2. La sospensione prevista al comma I è valida anche per beni strumentali quali capannoni, magazzini, botteghe e ristoranti».

76.0.11

PACIFICO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.76-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo i settembre 2011, n. 150)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo i settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente:

"L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui il contravventore ha la residenza."».

Art. 77

77.1

GIROTTO, FENU, ANASTASI, SANTILLO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 1, le parole: "un credito d'imposta nella misura del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un credito d'imposta nella misura del 65 per cento";

2) alla lettera b), le parole: "giugno e luglio" sono sostituite dalle seguenti: "giugno, luglio, agosto e settembre"»;

b) *al comma 4, le parole:* «339,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350,3 milioni» e le parole: «8,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 ,4 milioni».

77.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«a01) all'articolo 25, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, operanti nel settore turistico, il secondo acconto e il saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 non sono dovuti"».

77.3

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e dopo la parola: "agrituristiche," sono aggiunte le seguenti parole: "ai campeggi ed ai villaggi"».

Conseguente, il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

77.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «termali» aggiungere le seguenti: «e della categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo» e alla lettera b) dopo le parole: «maggio e giugno.» aggiungere le seguenti: «e per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo per ciascuno dei mesi da aprile a dicembre».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la cifra: «231,60», con la seguente: «281,60».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro».

77.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «termali» aggiungere le seguenti: «e della categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo».

Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra «339,2» con la seguente: «450».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250», con la seguente: «139,2».

77.6

CROATTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «termali», aggiungere le seguenti: «e i parchi permanenti di divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 250.000 euro per l'anno 2020.

77.7

SANTANGELO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, dopo le parole: «tour operator» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle imprese di servizi per lo spettacolo».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

77.8

GRASSI, CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e dopo la parola: "agrituristiche", sono aggiunte le seguenti parole: "ai campeggi ed ai villaggi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

77.9

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

a-ter) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposto spetta sino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

77.10

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: "tour operator" aggiungere le seguenti: "nonché alle strutture adibite ad attività culturali ed eventi,"».

77.11

ACCOTO, DELL'OLIO, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 28, comma 3-bis, dopo le parole: "commercio al dettaglio," sono inserite le seguenti: "e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287"».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

77.12

FANTETTI

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 28, comma 3-bis, dopo le parole: "commercio al dettaglio," sono inserite le seguenti: "e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

77.13

CALANDRINI

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 28, comma 3-bis, dopo le parole: "commercio al dettaglio," sono inserite le seguenti: "e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287"».

77.14

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), le parole: «maggio e giugno» sono sostituite dalle seguenti: «maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre»;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «265 milioni» con le seguenti: «750 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sopprimere le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di».

77.15

PARAGONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «maggio e giugno» con le seguenti: «maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre».

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «265 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

77.16

PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «, maggio e giugno» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio, giugno, luglio e agosto»;*

b) *le parole: «, giugno e luglio» sono sostituite dalle seguenti: «, giugno, luglio, agosto e settembre».*

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 196 milioni di euro per l'anno 2020.

77.17

COMINCINI, CONZATTI

Apportatele seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) le parole: «, maggio e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, maggio, giugno, luglio e agosto» e le parole: «, giugno e luglio», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno, luglio, agosto e settembre»;*

b) *il comma 4 è così sostituito:*

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 535,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2020, di 44 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2022».

77.18

CALANDRINI

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «, maggio e giugno», con le seguenti: «, maggio, giugno, luglio e agosto» e le parole: «, giugno e luglio», con: «, giugno, luglio, agosto e settembre».

Conseguentemente, agli oneri complessivi pari a 196 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

77.19

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera *d-bis)* è aggiunta la seguente:

"*d-ter)* ai proprietari o ai gestori delle unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive all'aria aperta ed a strutture ricettive extralberghiere"».

77.20

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera c) le parole «265 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «1.677,2» è sostituita dalla seguente: «1.335.000».

77.21

MALLEGNI

Al comma 1, lettera c) le parole «265 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «530 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 265 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

77.22

BOTTO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 1, lettera c), le parole: «265 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «365 milioni».

Conseguentemente gli importi del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 sono ridotti di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

77.23

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per le imprese turistico ricettive, il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

77.24

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per le imprese turistico ricettive, il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire: «200» con: «160» e: «50» con «10».

77.25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente lettera:

«d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per le imprese turistico ricettive, il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno"».

77.26

CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) all'articolo 25, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Per le imprese turistico ricettive, il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno"».

77.27

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) al comma 5 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114 è ridotto di 60 milioni per l'anno 2020.

77.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) al comma 5 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

77.29

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) al comma 5 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

77.30

CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) al comma 5 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

77.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) al comma 2 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo

alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"».

77.32

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) al comma 2 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"».

77.33

CALANDRINI

Al comma 1 dell'articolo 77, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) al comma 2 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti"».

77.34

MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«d) all'articolo 177, comma 1 lettera b), la parola: "proprietari" è sostituita dalla seguente: "soggetti passivi dell'imposta"».

77.35

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative."».

77.36

PRESUTTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5 è prorogata anche ai mesi di luglio e agosto per le imprese di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale anche con riferimento ai mesi di agosto e settembre.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 196 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

77.37

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «Per le imprese del comparto turistico» sono aggiunte le seguenti: «, come individuate dall'articolo 61, comma*

2, lettere a), l), m), r), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,».

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono eliminate le parole: "causale del pagamento,";

2) dopo le parole: "condizionata all'indicazione, nella" sono aggiunte le parole: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".

2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 aggiunge infine il seguente periodo: «Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.»

2-quater. Al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi informatici resi al Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i pertinenti capitoli di bilancio riferiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del Personale e dei Servizi per spese destinate al pagamento dei corrispettivi da riconoscere alla Società sono integrati di euro 5.000.000 per l'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2-quinquies. Al fine di permettere l'erogazione di nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma NoiPA, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legge 06 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, individua i servizi aggiuntivi relativi alla gestione delle risorse umane e fissa i contributi da versare da parte delle amministrazioni utilizzatrici, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 402, Legge 27 dicembre 2013, n. 147».

77.38

RIZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «e per i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio del comparto turistico, strutture ricettive, ristorazione, bar e hotel».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «289,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 58,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

77.39

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento, e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.749 milioni per l'anno 2021».

77.40

CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e Termale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

77.41

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

77.42

CALANDRINI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

77.43

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni».

77.44

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 2, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «243 milioni».

77.45

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «, ivi inclusi i pubblici esercizi,».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «339,2 milioni di euro» con le seguenti: «380 milioni di euro».

77.46

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i pubblici esercizi,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

77.47

CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «, ivi inclusi i pubblici esercizi.»

77.48

FANTETTI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «, ivi inclusi i pubblici esercizi.»

77.49

DELL'OLIO, ACCOTO, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comparto turistico», inserire le seguenti: «, ivi incluse le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma i, della legge 25 agosto 1991, n. 287.»

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro per l'anno 2020.

77.50

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il pagamento delle rate dei mutui» aggiungere le seguenti: «o dei canoni di leasing»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per comparto turistico si fa riferimento alle attività di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, limitatamente alle lettere a), l), m), r)».

77.51

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il pagamento delle rate dei mutui» sono aggiunte le seguenti: «o dei canoni di leasing»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, per comparto turistico si fa riferimento alle attività di cui all'ara 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, a 18, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 a 27, limitatamente alle lettere a), l), m), r)».

77.52

FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

77.53

DURNWALDER, STEGER

Al comma 2, primo periodo, le parole: «31 marzo 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

77.54

BOTTO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 settembre 2021».

77.55

FERRARI, COLLINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 giugno 2021»;

2) dopo le parole: «comparto turistico» aggiungere le seguenti: «e termale»;

3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27».

b) *Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.».

77.56

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le imprese beneficiarie della misura di sostegno finanziario prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 possono accedere alla ristrutturazione dei mutui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione per consentirne l'autorizzazione».

77.57

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le imprese della categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'imposta di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni non è dovuta per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire la cifra: «339,2» con la seguente: «389,2», sostituire la cifra: «8,4» con la seguente: «58,4» ed aggiungere le seguenti parole: «a 50 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

77.58

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633, al punto 3) sostituire le parole da: "esecuzioni" a: "dell'esercizio" con le seguenti: "esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali e trattenimenti danzanti anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio,"».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire la cifra: «339,2» con la seguente: «389,2», sostituire la cifra: «8,4» con la seguente: «58,4» ed aggiungere le seguenti parole: «a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

77.59

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 74-*quater* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, il comma 6-*bis* è soppresso.».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire la cifra: «339,2» con la seguente: «389,2», sostituire la cifra: «8,4» con la seguente: «58,4» ed aggiungere le seguenti parole: «a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

77.60

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56».

77.61

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Al comma 2 dopo le parole: «31 marzo 2021.» aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27».

77.62

MIRABELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

77.63

CROATTI, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 le parole: "ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile." sono soppresse.

3-ter. All'Allegato 1, articolo 4, comma i del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "concorrenti alla formazione dell'offerta turistica" sono aggiunte, in fine le seguenti: "nonché i parchi permanenti, i complessi di attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante allestite

mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche"».

77.64

MALLEGNI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, dopo le parole: "settori alberghiero e termale" aggiungere le seguenti: "e del turismo all'aria aperta"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 49,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

77.0.1

PITTELLA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi,

con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34/2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo I comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e

valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34/2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.4

SBRANA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolasti-

co, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG -Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o- in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e

il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.5

CAUSIN, BINETTI, SACCONI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla

scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede me-

dianche corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo I comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.6

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario

Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

77.0.7

URSO, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese del comparto turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese del comparto turistico sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

77.0.8

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Fondo di emergenza per il turismo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera oltreché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.

2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il "Tax credit vacanze" di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo».

77.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.

(Fondo di emergenza per il turismo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera oltreché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.

2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il "Tax credit vacanze" di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo».

77.0.10

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti "70 euro".

2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

77.0.11

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1 primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammorta-

mento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

77.0.12

FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-*bis*.

(Contratti Istituzionali di Sviluppo per il settore turistico)

1. Al fine di sostenere il settore turistico, anche mediante investimenti pubblici e privati per la competitività territoriale nella capacità di attrazione dei flussi turistici, nonché per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali e per le conseguenti necessità di ripresa economica, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con le Regioni interessate, promuove la sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo, di seguito denominati CIS Turismo, da integrare con le misure adottate per l'emergenza COVID-19. I CIS Turismo possono prevedere interventi per lo sviluppo delle infrastrutture in funzione dell'attrattività turistico-culturale dei territori e misure di agevolazione alle imprese e di sostegno al tessuto economico-produttivo.

2. In sede di prima attuazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce appositi Tavoli istituzionali per l'individuazione degli interventi da finanziare e da attuare nell'ambito dei CIS Turismo. Gli interventi possono essere finanziati a valere sulle risorse nazionali e comunitarie disponibili, e su quelle programmate, che non sono già destinate all'adempimento di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La sottoscrizione dei CIS Turismo da parte delle amministrazioni interessate comporta l'automatico aggiornamento dei documenti programmatori nazionali e comunitari comunque denominati, che concorrono al finanziamento degli interventi. In sede di riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i CIS di cui al presente articolo sono finanziati con priorità.

3. I CIS Turismo sono attuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia. Con apposita convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e Invitalia sono definite e regolate le attività e i compiti svolti da Invitalia. Il

monitoraggio dell'attuazione dei CIS è assicurato dall'Agenzia per la coesione territoriale.

4. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi compresi nei CIS sono trasferite al soggetto attuatore Invitalia oppure alle stazioni appaltanti se diverse dal soggetto attuatore, sulla base dello stato di avanzamento delle attività. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito di ciascun CIS si intendono assunte all'atto della stipulazione del contratto stesso».

77.0.13

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Sostegno al settore automotive)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore automobilistico, derivanti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "costo di acquisizione che eccede euro 50.000" e le parole: "costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan" sono sostituite dalle seguenti: "costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan";

b) le parole: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57" sono sostituite dalle seguenti: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000";

c) le parole "possono essere variati" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere variati" e le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.« sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico";

2. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la lettera *c*) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2020 e 1225 milioni dal 2021 e successivi, si provvede:

a) quanto a 675 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

b) quanto a 1.225 milioni a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

77.0.14

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Sostegno al settore automotive)

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore automobilistico, derivanti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, sono adottate le seguenti misure:

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "costo di acquisizione che eccede euro 50.000 " e le parole: "costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le auto-

vetture e gli autocaravan" sono sostituite dalle seguenti: "costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan";

b) le parole: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57" sono sostituite dalle seguenti: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000";

c) le parole "possono essere variati" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere variati" e le parole: " con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato." sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico";

2. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la lettera *c)* è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2020 e 1225 milioni dal 2021 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

77.0.15

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Sostegno al settore automotive)

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore automobilistico, derivanti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, sono adottate le seguenti misure:

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "costo di acquisizione che eccede euro 50.000 " e le parole: "costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan" sono sostituite dalle seguenti: "costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan";

b) le parole: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57" sono sostituite dalle seguenti: "I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000";

c) le parole "possono essere variati" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere variati" e le parole: " con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato." sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico";

2. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2020 e 1225 milioni dal 2021 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

77.0.16

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 149, comma primo, del d.lgs. n° 42 del 2004, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

"c-bis) per gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate, *roulottes*, *campers*, *caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
 - non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
 - siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
 - conservino meccanismi di rotazione in funzione;
 - siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva"».
-

77.0.17

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

77.0.18

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo", sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

77.0.19

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

77.0.20

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della medesima legge. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2».

77.0.21

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni da parte delle strutture turistico ricettive all'aria aperta)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "settori alberghiero e termale" aggiungere le seguenti: "e del turismo all'aria aperta"».

77.0.22

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

77.0.23

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e

successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".».

77.0.24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

1. All'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono aggiunte le seguenti: "nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250» con la seguente: «230».

77.0.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle imprese che gestiscono i parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «230».

77.0.26

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

1. All'articolo 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

d) per gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende anche attrezzate, *roulottes*, *campers*, *caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti:

- rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo;
- siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;
- conservino meccanismi di rotazione in funzione;
- siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva.».

77.0.27

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

77.0.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Autorizzazione unica nel settore turistico)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.».

77.0.29

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Credito di imposta)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta di cui è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

77.0.30

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 77-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edi-

lizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

Art. 77-ter.

(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:

"A.32. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore."».

77.0.31

NOCERINO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure fiscali in favore di persone con disabilità)

1. Le persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sostengono, nell'anno 2021, spese legate al relativo stato di disabilità, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal venditore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

77.0.32

CROATTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese per il sostentamento di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)

1. All'Allegato 1, articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola: "turistica" sono aggiunte le seguenti: "giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali".».

Art. 78

78.1

URSO, CALANDRINI

Al comma 1, le parole «per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata» e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): «immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del de-

creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

78.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti balneari» inserire le seguenti: «ed a strutture per la nautica da diporto»;*

2) *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) immobili e relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n.287, nonché di agenzie di viaggio e tour operator»;

3) *al comma 1, lettere b) ed e), sopprimere le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate»;*

4) *dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:*

«1-bis. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettere b), e) ed e-bis) del precedente comma, il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione o di affitto d'azienda che include la disponibilità dell'immobile è ridotto di un ammontare pari all'imposta municipale propria (IMU) di cui è concessa l'esenzione.

1-ter. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e la riduzione del canone di cui al precedente comma 1-bis non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

5) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 1-bis, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell'agevolazione è considerato il gestore dell'attività esercitata nell'immobile a cui la misura si applica.».*

78.3

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «delle case e appartamenti per vacanze» inserire le seguenti «abitazioni locate per finalità turistiche».

78.4

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «delle case e appartamenti per vacanze », inserire le seguenti «abitazioni locate per finalità turistiche».

78.5

DAL MAS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «case e appartamenti per vacanze», inserire le seguenti: «abitazioni locate per finalità turistiche».

78.6

CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «appartamenti per vacanze», aggiungere le seguenti: «delle abitazioni locate per finalità turistiche.».

78.7

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera b), le parole «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate», sono soppresse.

- Il comma 6 è così modificato:

«6 Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

Conseguentemente all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

78.8

FAGGI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

78.9

DAL MAS

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

78.10

CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

78.11

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le parole «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'e-

senzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;»

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

78.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate»; *con le parole* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;».

78.13

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» *con le parole:* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;».

78.14

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le parole: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;».

78.15

CALANDRINI

Al comma 1, lettera b): - sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le parole: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;».

78.16

CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «proprietari» con le seguenti: «soggetti passivi dell'imposta»;

- dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, la parola: "proprietari" è sostituita con le seguenti: "soggetti passivi dell'imposta"».

78.17

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;».

78.18

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;».

78.19

CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;».

78.20

URSO, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da parte di imprese esercenti attività di» *con:* «da parte di imprese esercenti l'attività di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e».

78.21

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti l'attività di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

78.22

VONO, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché i teatri;».

Conseguentemente, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 236,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

78.23

MOLES

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché ai teatri;».

78.24

D'ANGELO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «concerti e spettacoli» inserire le seguenti: «nonché ai parchi giochi»;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «85,95 milioni» con le seguenti: «88,35 milioni» e le parole: «9,2 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;*

c) *al comma 6 sostituire le parole: «231,60 milioni» con le seguenti: «234 milioni» e sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «34,80 milioni».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 14,80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto.

78.25

FARAONE, COMINCINI

Al comma 1, lettera d), le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse.

Conseguentemente il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6 Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 261,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

78.26

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sale da ballo», aggiungere le seguenti: «scuole di danza.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro per l'anno 2020.

78.27

DELL'OLIO, ACCOTO, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) immobili destinati ad attività di imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività in essi esercitate dalle imprese di pubblico esercizio».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

78.28

FANTETTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) Immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività ivi esercitate» sostituire: «. » con: «;»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

78.29

CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) Immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività ivi esercitate» sostituire: «.» con: «;».

78.30

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 271,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

78.31

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«f) Immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.32

MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «200».

78.33

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) i monumenti e gli immobili di cui all'articolo 61, comma 2, lettera g) del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.»;

b) *al comma 6), sostituire le parole: «231,60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «232,737 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «248,863 milioni di euro per l'anno 2020».

78.34

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

«f) i monumenti e gli immobili di cui all'articolo 61, comma 2, lettera g) del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 presso i quali viene svolta attività turistico-ricettiva o museale.».

Conseguentemente al comma 6) le parole: «231,60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «232,737 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «248,87 milioni».

78.35

CROATTI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimilati. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato

e dei corrispettivi del mese di luglio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che non hanno un parametro riscontrabile all'anno 2019. Nel caso in cui la società non abbia iniziato ad operare o risulti tuttora inattiva, ma costituita prima del 1° marzo 2020 e che non abbia potuta dare inizio all'attività, il contributo può essere parametrato agli investimenti effettuati dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020 nonché ai costi relativi ad investimenti dimostrabili con documentazione, business plan, progetti in modalità percentuale agli investimenti dimostrati.

2-ter. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma *2-bis*, beneficiari del contributo ai sensi del comma *2-ter*, per un importo non inferiore a diecimila euro.

2-quinquies. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

2-sexies. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-septies. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma *2-quinquies*, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma *2-sexies* e dell'ammontare com-

plussivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2-octies. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo i, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2-novies. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma *2-quinquies* è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al presente comma è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza

2-decies. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

2-undecies. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.«

78.36

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;

«*2-bis.* Al fine incentivare la ripresa degli spettacoli di intrattenimento ed allo stesso tempo pervenire alla regolarizzazione dell'attività artistica, alle imprese di gestione di locali di intrattenimento e di organizzazione di eventi, che non hanno fatto ricorso al fondo di emergenza di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese di organizzazione quali: costi per compensi ad artisti, costi per servizi svolti da

artisti anche attraverso imprese di qualunque natura giuridica, spese per i diritti d'autore, fino ad un massimo annuale rendicontabile pari a 15.000 euro al netto dell'IVA.

2-ter. Per l'intrattenimento generico il credito d'imposta è pari al 50 per cento, per la musica dal vivo è pari al 55 per cento, per la musica dal vivo con la maggioranza del repertorio di propria produzione è pari al 60 per cento.

2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta di cui ai precedenti commi.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

78.37

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;

«*2-bis.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, provvede al riparto del contributo per il credito d'imposta di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n.220 recante: "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", ad utilizzo delle produzioni videomusicali (videoclip).».

78.38

CROATTI, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lettera e)».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

78.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ede».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la cifra: «231,60», con la seguente: «281,60».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

78.40

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. I contributi a fondo perduto erogati dal «Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo», istituito con L. 27/2020 del 24 aprile 2020, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .

5-ter. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

78.41

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili sedi di musei aperti al pubblico, istituiti anteriormente al 1 gennaio 2020. 5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

78.42

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la specifica individuazione nella filiera del comparto delle imprese che erogano servizi per lo spettacolo, l'Istituto nazionale di statistica di concerto con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed i Ministeri competenti, provvede all'aggiornamento della classificazione ATECO 2007 allo scopo di introdurre una divisione ed i relativi gradi di dettaglio per ciascuna delle attività economiche svolte dalle imprese che erogano servizi per lo spettacolo.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure di sostegno per le imprese dello spettacolo».

78.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Interpretazione autentica in materia di IMU)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale unica, l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale unica si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

78.0.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.

3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99,

che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

78.0.3

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

1. All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

78.0.100 (già 80.33)

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

1. All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

78.0.4

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche al regime IVA per esecuzioni musicali effettuate in discoteche e sale da ballo)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte III, n. 123) aggiungere in fine, le seguenti parole: "le esecuzioni musicali di qualsiasi genere effettuate in discoteche e sale da ballo, anche qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.";

b) alla Tabella C, numero 3, le parole: "anche se effettuate in discoteche e sale da ballo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

78.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Norme in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

78.0.6

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 78-bis.

(Misure a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato)

1. Per l'anno 2020 i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.».

Art. 79

79.1

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «e termali», e dopo le parole: «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e sopprimere le parole da: «e di 50 milioni» fino alla fine del comma.

79.2

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «e termali» e dopo le parole: «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

79.3

BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «e termali», e dopo le parole: «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.4

BIASOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «strutture ricettive turistico-alberghiere» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso il rifacimento, anche ai fini dell'efficiamento energetico, delle piscine».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 17 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

79.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» con le parole: «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «, realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle parole: "o di incremento dell'efficienza energetica."».

79.6

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» *con le parole:* «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al termine del comma 1 dell'articolo 79, dopo le parole: «n. 83 del 2014», *aggiungere le parole:* «realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente legge/disposizione/articolo/comma, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» *con le parole:* «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al termine del comma 1, dopo le parole: «n. 83 del 2014», *aggiungere le parole:* «realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando».

79.8

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» con le parole: «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al termine del comma 1 dell'articolo 79, dopo le parole: «n. 83 del 2014», aggiungere le parole: «realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando».

79.9

CALANDRINI

Al comma 1 dell'articolo 79, sostituire le parole: «per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019» con le parole: «per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al termine del comma 1 dell'articolo 79, dopo le parole: «n. 83 del 2014», aggiungere le parole: «realizzando un unico bando per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2019 e 2020 e destinando al bando successivo le eventuali risorse non impiegate in occasione del primo bando».

79.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1, dopo le parole «65 per cento» aggiungere le seguenti. «e fino ad un massimo di due milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

79.11

CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro»

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

79.12

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «nella misura del 65 per cento», aggiungere le seguenti: «delle spese sostenute fino ad un massimo di 400.000 euro»

Conseguentemente:

- al comma 3, sostituire le parole «180 milioni» con le seguenti: «300 milioni»

- all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2020»

- all'articolo 114, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 120 milioni per l'anno 2021, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

79.13

FERRARI, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

2) *dopo le parole «65 per cento» aggiungere le seguenti: «e fino ad un massimo di due milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: «I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

79.14

BOTTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.15

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

b) *dopo comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.16

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;*

b) *dopo comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: « di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: « i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 180 milioni di euro» con le seguenti: « 190 milioni di euro».

79.19

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.20

FANTETTI

Al comma 2, dopo le parole «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991,».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

79.21

CALANDRINI

Al comma 2, dopo le parole «di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991,».

79.22

DELL'OLIO, ACCOTO, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.».

79.23

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, aggiungere infine le parole: «e stabilimenti balneari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.24

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, RONZULLI

Al comma 2 dopo le parole: «all'aria aperta» aggiungere le parole: «e stabilimenti balneari».

79.25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.».

79.26

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.».

79.27

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.».

79.28

CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.».

79.29

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle parole: "o di incremento dell'efficienza energetica"».

79.30

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle parole: "o di incremento dell'efficienza energetica"».

79.31

CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle parole: "o di incremento dell'efficienza energetica"».

79.32

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

79.33

FENU, MARILOTTI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riconosciuti anche alle strutture ricettive turistico-alberghiere.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «180 milioni» con le seguenti: «190 milioni».*

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

79.34

ANASTASI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Sono altresì comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture ricettive extralberghiere, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «180 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «182 milioni».*

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

79.35

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il Sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti COVID-19 nella fase post-ospedaliera, e in più in generale in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale denominata Terme dei lavoratori - ex INPS.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «235 milioni».

79.100 (già 29.0.7)

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle *Terme dei lavoratori - stabilimento ex INPS*, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

79.36

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cedibile ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

79.0.1

BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni volte ad incentivare la fruizione di soggiorni alberghieri)

1. Per i periodi d'imposta 2021, 2022, 2023 e 2024 non costituisce reddito di lavoro dipendente od assimilato, né reddito di lavoro autonomo, per il beneficiario il valore del soggiorno, comprensivo delle spese di vitto, di viaggio e di trasporto, nonché delle spese accessorie, il cui costo sia stato sostenuto:

a) dai datori di lavoro del settore privato a favore del personale dipendente, dei collaboratori a progetto ed assimilati, e dei relativi familiari;

b) da enti e società commerciali a favore dell'amministratore e dei relativi familiari;

c) dai committenti a favore dei professionisti ai quali abbiano attribuito incarichi professionali o comunque di lavoro autonomo.

2. Il beneficio spetta nella misura massima di euro diecimila per ciascun beneficiario e per ciascun periodo di imposta.

3. Il beneficio spetta a condizione che il soggiorno sia fruito in strutture ricettive ubicate nel territorio nazionale, che risultino in regola col pagamento dei tributi erariali, entro lo stesso periodo di imposta di sostenimento delle spese.

4. La regolarità ai fini del comma precedente è attestata con apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate su richiesta del gestore della struttura ricettiva.

5. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 è comunque integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo dei soggetti che le hanno sostenute ed è parimenti deducibile ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

6. L'ammontare del beneficio di cui al presente articolo costituisce in ogni caso operazione esclusa ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto per il soggetto che sostiene le spese e per il beneficiario.

7. Il beneficiario può cedere a terzi il diritto a fruire del soggiorno di cui al comma, previa apposita comunicazione telematica preventiva il cui modello sarà approvato con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

79.0.2

MININNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Applicazione dell'imposta di registro nell'ipotesi di trasferimento di terreno agricolo destinato all'imboschimento)

1. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idro-geologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'i per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma i, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

4. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 3 decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

79.0.3

TRENTACOSTE, PUGLIA, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-duodevicies)", è inserito il seguente: "127-duodevicies.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica, con l'esclusione delle attività di commercializzazione dei prodotti vinicoli, si applica l'aliquota di cui al numero 127-duodevicies.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

79.0.4

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

79.0.5

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 181, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1-*quinquies*:

"1-*quinquies*. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell'organo esecutivo"».

79.0.6

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di *tax free* e i pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005 ed esercenti attività di intrattenimento notturno la cui attività di impresa è stata danneg-

giata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato "Fondo emergenza turismo" con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 733,8 per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della misura denominata "*tax credit vacanze*", di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

79.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

79.0.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera *b*) è abrogata;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".».

79.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Norme di sostegno del settore turistico per gli hotel)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79.0.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Norme di rilancio del settore turistico in materia di centri benessere degli hotel)

1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo".».

79.0.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Norme di rilancio del settore turistico)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

79.0.12

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono riportare, oltre le informazioni di cui all'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, anche la seguente informazione: "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77.».

79.0.13

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per

cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di 80 milioni».

79.0.14

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di 80 milioni».

79.0.15

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione odi catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di 100 milioni».

79.0.16

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di 100 milioni».

79.0.17

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

79.0.18

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

79.0.19

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento».

79.0.20

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari stessi.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

79.0.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari stessi.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

79.0.22

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari stessi.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

79.0.23

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 79-bis.

(Comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari stessi.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

79.0.24

VONO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Definizione modalità di pagamento materiali ristrutturazioni)

Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito».

79.0.25

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Agevolazioni per il settore turistico invernale)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: "impianti a fune", ovunque ricorroni, inserire le seguenti: "e degli impianti di innevamento programmato e piste da sci".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 25, comma 4, dopo le parole: "aprile 2020", inserire le seguenti: "ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale". Conseguentemente, dopo le parole: "aprile 2019", inserire le seguenti: "ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale";

b) All'articolo 28, comma 1, dopo la parola: "leasing", inserire le seguenti: "operativo e finanziario"».

79.0.100 (già 62.0.36)

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: "impianti a fune" aggiungere le seguenti: "nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

79.0.101 (già 60.0.21)

CORTI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, al comma 1, dopo le parole: "impianti a fune" aggiungere le seguenti: ", impianti di innevamento programmato e piste da sci"».

79.0.102 (già 79.37)

MALLEGNI, CANGINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

79.0.103 (già 60.0.15)

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Rifinanziamento degli impianti a fune e di innevamento)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

79.0.104 (già 60.0.16)

CORTI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA,
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

79.0.26

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Smart office)

1. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che pos-

sono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa».

79.0.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.
(Smart office)

1. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa».

79.0.28

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.
(Smart office)

1. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa».

79.0.29

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.

(Smart office)

1. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

2. L'accesso agli spazi di cui al comma precedente può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa».

79.0.30

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività".

2. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività".

2. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.32

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente:

"f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività".

2. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.33

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente:

"e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività".

2. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.34

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.35

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.36

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Incentivi per l'efficientamento energetico)

1. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».

79.0.37

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riallineamento dei termini relativi ai rimborsi tramite voucher)

1. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 11 e 12, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

79.0.38

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 11 e 12, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

79.0.39

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Modifiche all'articolo 88-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 11 e 12, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

79.0.40

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 11 e 12, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

79.0.41

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 11 e 12, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020"».

79.0.150 (già 51.0.7)

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "ad emissione nulla" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

79.0.42

VALENTE, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010, dopo le parole: "ad emissione nulla" sono inserite le seguenti parole: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

79.0.43

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

All'articolo 10, comma 1 lettera *b*) del Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010, dopo le parole: "ad emissione nulla" aggiungere le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

79.0.44

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

All'articolo 10, comma 1 lettera *b*) del Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010, dopo le parole: "ad emissione nulla" aggiungere le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

79.0.45

DE POLI, MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI,
FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

All'articolo 10, comma 1 lettera *b*) del Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010, dopo le parole: "ad emissione nulla" aggiungere le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

79.0.47

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Fondo straordinario per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 80

80.1

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

I commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:

«1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "171,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni", e al secondo periodo, dopo le parole: "dall'annullamento sono inserite le seguenti: ", dal rinvio o dal ridimensionamento";

b) al comma 3, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

2. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "245 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni", le parole: "145 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 3, alinea, le parole: "130" sono sostituite dalle seguenti: "400".

Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.2

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «213,5» con le seguenti: «500».

80.3

URSO, CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «231,5 milioni» con le seguenti: «291,5 milioni» e, dopo le parole: «al secondo periodo,», inserire le seguenti: «dopo le parole: "destinato altresì" sono inserite le seguenti: ", almeno per il cinquanta per cento," e».

Conseguentemente:

al comma 7 del medesimo articolo 80, sostituire le parole: «pari a 245,25» con le seguenti: «pari a 305,25»;

all'articolo 114, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «101 milioni».

80.4

URSO, CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al secondo periodo,», inserire le seguenti: «dopo le parole: "destinato altresì" sono inserite le seguenti: ", almeno per il cinquanta per cento," e».

80.5

RAMPI, VERDUCCI, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021." e al terzo- periodo le parole: "le modalità per l'erogazione della restante quota nonché" sono soppresse»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 20, dopo le parole: "nell'anno 2019", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2020"».

80.6

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole : "Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 1 destinerà una quota pari al 25% delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui fino ad un massimo di anni trenta per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale svolti dai soggetti iscritti nell'anagrafe nazionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS di cui alla Legge 460/1997 articolo 10 e gli Enti del Terzo Settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. L'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attiverà per l'incremento delle risorse destinate ad interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale le procedure di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 3 luglio 2017".

1-*ter*. Il fondo costituito con L. 190/2014: art. 1, co. 703, lett. d), per il finanziamento del programma "Bellezz-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" è incrementato di 220.814.791,16 euro fino al completo finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili dalla commissione per la selezione degli interventi istituita con DPCM 19 giugno 2017 nell'ambito del Piano stralcio cultura e turismo finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi precedenti pari a 466.064.791,16 di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede quanto a 250.000.000 per il 2020 e a 0,75 milioni dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 come rifinanziato dal comma 4 dell'articolo 114 e quanto a 216.064.791,16 di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 196/2009."».

80.7

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «355» con: «500».

80.8

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Una quota pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente è destinata al sostegno del reddito degli insegnanti delle scuole di danza non iscritte come associazione sportiva dilettantistica o società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Norme per il rilancio della gestione dei compensi nel settore musicale e audiovisivo)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative", sono sostituite dalle seguenti: "e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative", sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,".».

80.9

NENCINI, VERDUCCI, GRANATO, ANGRISANI, COMINCINI, DE LUCIA, RAMPI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2020, una parte della dotazione del Fondo di cui all'articolo 89, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come incrementata dal comma 2 del presente articolo e non superiore a 10 milioni di euro, è esclusivamente destinata al riconoscimento di un credito di imposta nella misura del trenta per cento delle spese effettuate dalle imprese che svolgono attività inerenti all'intero settore dello spettacolo dal vivo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al credito di imposta di cui al periodo precedente».

80.10

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 119, comma 1, lettera a) e lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno" sono sostituite dalle seguenti: "e non abbiano in comune superfici dell'involucro con le altre unità immobiliari"».

80.11

ANASTASI, PUGLIA, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Gli importi massimi delle detrazioni di cui ai commi i e 5 sono aumentati del 20 per cento per gli interventi realizzati su immobili ubicati presso isole minori del territorio italiano".

b) *aggiungere, in fine, il seguente:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.12

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 119, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di edifici posseduti da persone fisiche fino a quattro unità immobiliari in proprietà indivisa,"».

80.13

PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 15-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le singole unità immobiliari, e alle loro parti comuni, delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti parte di un condominio, e non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie

catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico." AS 1925».

80.14

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 6, dopo le parole: «categorie catastali A1» aggiungere le parole: «per le unità immobiliari che non sono ricomprese in un condominio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 300.000 per l'anno 2020, 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

80.15

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «non aperte al pubblico» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti, per tutte le categorie catastali citate, di unità immobiliari sottoposte a vincolo di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

80.16

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 6, dopo le parole «non aperte al pubblico», aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti, per tutte le categorie catastali citate, di unità immobiliari sottoposte a vincolo di interesse storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

80.17

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 6 dopo le parole «non aperte al pubblico» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti, per tutte le categorie catastali citate, di unità immobiliari sottoposte a vincolo di interesse storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

80.18

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nelle sale cinematografiche e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198."».

80.19

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1 ottobre 2020 al

31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

6-ter. Le detrazioni di cui al comma *6-bis*, sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

6-quater. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi *6-bis* e *6-ter* sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento.

6-quinquies. Alle detrazioni previste dai commi *6-bis* e *6-ter* articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «225,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 22,65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 e di 50 milioni a decorrere dal 2028».

80.20

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della

Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;
- b) il comma 2 è soppresso;
- c) il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «245 milioni» e le parole «50 milioni» con le seguenti «45 milioni».

80.21

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;
- b) il comma 2 è soppresso
- c) il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 114 le parole «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti «245 milioni» e le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti «45 milioni».

80.22

CANGINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 114, sostituire le parole «250 milioni» con «245 milioni» e le parole «50 milioni» con «45 milioni».

80.23

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso

c) il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«4. Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 114 le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti "245 milioni" e le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "45 milioni"».

80.24

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso

c) il comma 4 è soppresso.

6-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

80.25

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a partire dal 2020, è assegnata, nell'anno del

compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

6-ter. Agli oneri di cui al comma *6-bis* si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 210 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

80.26

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

6-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.27

CANGINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 1, comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle

seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a partire dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

6-ter. Agli oneri di cui al comma *6-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.28

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a partire dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

6-ter. Agli oneri di cui al comma *6-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.29

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dall'anno 2020".

6-ter. Agli oneri di cui al comma *6-bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».

80.30

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "dei teatri nazionali," sono aggiunte le seguenti: ", delle imprese dello spettacolo dal vivo, delle piccole e medie imprese, ovvero dei produttori indipendenti, del settore del cinema e dell'audiovisivo,"».

Conseguentemente:

a) *al comma 7 del medesimo articolo 80, sostituire le parole:* «245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «250 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

b) *al comma 4 dell'articolo 114, sostituire le parole:* «250 milioni per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «245,25 milioni per l'anno 2020 e di 44,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

80.31

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti».

80.32

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" aggiungere le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, a 35";

b) il comma 2 è abrogato».

80.34

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, comma 1:

a) alla lettera b), aggiungere in fine: ", salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza";

b) alla lettera d), aggiungere in fine: ", salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza";

all'articolo 10, comma 1, la lettera c), aggiungere in fine: ", salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza"».

80.35

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna

utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,4, riducibili a m 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso».

80.36

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

80.37

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2, le parole: "sia superiore ad euro 13.500", sono sostituite dalle seguenti: "sia superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali";

b) al punto 3, lettera b), le parole: "inferiore ad euro 13.500", sono sostituite dalle seguenti: "inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorso 3 giorni senza ricevere diniego le opere possono essere esportate"».

80.38

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19" con le seguenti parole: "tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e delle spese obbligatorie di funzionamento"».

80.39

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 7 della legge 12/10/2017, n. 153 recante "Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri", sostituire le parole: "un milione di euro per l'anno 2021", con le seguenti parole: "3 milioni di euro per l'anno 2021".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.40

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al comma 2-ter, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.41

ROSSOMANDO, RAMPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7. Per la realizzazione del Programma Nazionale di valorizzazione dell'area archeologica dell'antica città di Luni, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destina le risorse del Programma di cui al presente comma alla manutenzione del sito archeologico, alla realizzazione delle campagne di scavo, alla valorizzazione e promozione culturale e turistica del sito».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

80.42

FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare la tutela del valore culturale e storico dell'artigianato liutario, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di selezione e le modalità di concessione dei benefici di cui al presente comma in favore del settore della liuteria».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 1 milione di euro per l'anno 2020.

80.43

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La dotazione del "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" di cui agli articoli 359 e 360 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.44

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 183, comma 2 primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei musei civici" e conseguentemente: sostituire: "171,5 milioni di euro", con "181,5 milioni di euro".

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINE DEL GIORNO

G80.100

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessò che:

con il Decreto del 5 agosto 2020 n. 380 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, vengono destinati 10 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo agli operatori dell'industria musicale, discografica e fonografica, al fine di mitigare l'impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 su un settore che rappresenta un segmento significativo del comparto dello spettacolo e delle attività culturali;

il bando prevede un mercato discografico oramai superato e dove sono ancora presenti le barriere tra chi fa discografia, chi fa *live*, chi fa altre attività, mentre oggi spesso un'unica piccola impresa realizza più tipologie di servizi, pur avendo un primario codice Ateco diverso: tale impostazione rischia di escludere dalla partecipazione al bando di centinaia di produzioni;

insieme alla musica stampata, che è oramai di nicchia, è necessario supportare tutti coloro che hanno prodotto sempre nel tempo indicato solo produzioni *on line* come *videoclip* e audio in *streaming* senza supporto fisico;

l'azione del Mibact deve essere protesa verso tutto il mondo della produzione discografica, allargando al massimo la platea dei produttori ed editori partecipanti affinché l'azione del Governo sia ancora più efficace, diffusa e al passo con i tempi:

numerose realtà discografiche hanno rilevato che il Bando dovrebbe essere modificato o emanato nuovamente con i necessari accorgimenti richieste dal comparto,

impegna il Governo:

a prevedere uno slittamento del termine per la presentazione delle domande, pena il rischio di escludere molte realtà minori che hanno maggiori difficoltà rispetto alle *majors* del settore ad approntare le domande;

ad escludere nella modifica o nel nuovo bando i codici Ateco per dare così la possibilità di accedere al contributo a chiunque abbia stampato e prodotto dischi nel periodo indicato, superando il requisito del codice Ateco primario che rischia di favorire solo le grandi strutture e sfavorire le piccole *indies*, *start up* innovative che lavorano sulla musica a 360 gradi;

a fronte di tutte queste realtà, a stabilire un aumento della dotazione del fondo di 10 milioni di euro (come fatto anche per il bando *extrafus*) per aumentare la platea di coloro che vi potranno partecipare.

EMENDAMENTI

80.0.1

MARCUCCI, PERILLI, DE PETRIS, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

80.0.2

NENCINI, VERDUCCI, GRANATO, ANGRISANI, COMINCINI, CONZATTI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RAMPI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni riguardanti il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza da COVID-19, nel settore dei concerti di musica leggera)

1. All'articolo 2 del Decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 394, il comma 1 si interpreta nel senso che la domanda di contributo può essere presentata per gli spettacoli programmati, con i requisiti indicati, che, pur essendo pronti per essere annunciati nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2020 e il 30 marzo 2020, siano stati cancellati, annullati o rinviati preventivamente prima dell'inizio della vendita dei biglietti.

2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le perdite di cui al secondo periodo derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di concerti di musica leggera sono calcolate avendo a riguardo l'importo dei minori ricavi nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 agosto 2020 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 agosto 2019".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni per l'anno 2020, a valere sulle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

80.0.3

NENCINI, SBROLLINI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo straordinario per il ristoro del settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nel settore dello spettacolo dal vivo il Fondo unico per lo spettacolo di cui di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 50 milioni di euro. L'incremento è finalizzato esclusivamente

a riconoscere un contributo straordinario alle imprese che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo dal vivo e che non risultino già beneficiari di finanziamenti a valere sul predetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 comma 4.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, esclusivamente alle imprese che abbiano registrato una riduzione pari ad almeno il trenta per cento del fatturato registrato nel periodo tra gennaio e agosto 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel medesimo periodo, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle imprese che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo dal vivo e che non risultino già beneficiari di finanziamenti a valere sul predetto Fondo, esclusivamente nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa».

80.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Superbonus abbattimento barriere architettoniche)

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, ivi inclusa la realizzazione di ascensori, montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire l'accessibilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, residenti all'interno degli edifici di cui al periodo successivo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 110.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 70.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a

euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: "Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

80.0.5

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: "prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale";

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali"».

80.0.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale";

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali"».

80.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale";

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali"».

80.0.8

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera *a)* dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti"».

80.0.9

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti"».

80.0.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti"».

80.0.11

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti"».

80.0.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI,
GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 114.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

80.0.13

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni"».

80.0.14

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni"».

80.0.15

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

"13-bis. Al fine di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili, di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi"».

80.0.16

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industria culturale)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».

80.0.17

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale teatrali e alle sale cinematografiche";

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

"b-ter) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri pari a 40 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

80.0.18

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

80.0.25

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

80.0.26

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

80.0.19

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.0.20

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di

borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «240».

80.0.21

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

80.0.22

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

80.0.23

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

80.0.24

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

80.0.27

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 81

81.1

PICHETTO FRATIN

Al comma 1 sopprimere il primo e il terzo periodo.

81.2

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole «che organizzano campionati nazionali a squadre dell'ambito delle discipline olimpiche» con le seguenti «leghe e di altri soggetti che organizzano e partecipano a campionati nazionali a squadre, nonché a manifestazioni internazionali, riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali» e le parole «ammesse ai Giochi Olimpici» con le seguenti «riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali».

81.3

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole «discipline olimpiche» inserire le seguenti «o campionati nazionali nell'ambito degli sport motoristici»;*

2) *dopo le parole «attività sportiva giovanile» inserire le seguenti «nonché associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito degli sport motoristici»;*

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 120 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 90 milioni ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente decreto-legge».

81.4

VANIN, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, primo periodo:*

a) *dopo la parola «olimpiche» aggiungere le seguenti: «o paralimpiche»;*

b) *sostituire le parole «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici» con le seguenti: «iscritte al registro CONI ovvero al registro CIP operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici»;*

c) *sopprimere il terzo periodo;*

2) *al comma 2 sostituire le parole: «almeno pari a 200.000 euro» con le seguenti «almeno pari a 100.000 euro»;*

3) *sopprimere il comma 5.*

81.5

GALLONE

Al comma 1 sostituire le parole «50 per cento» con «100 per cento».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «180 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «160».

81.6

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole «50» con «100».

81.7

GALLONE

Al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2020» con «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «180 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «160».

81.8

DE LUCIA, ANGRISANI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.00 euro» e le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;*

c) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni per l'anno 2020.

81.9

GASPARRI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

81.10

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

81.11

FERRARI, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398»;

b) *Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 579 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";

- al comma 582 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020".

7-ter. All'articolo 1, comma 562 primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune." sono aggiunte le seguenti: "Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante reti di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune";

b) al secondo periodo, dopo le parole ", le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni" aggiungere le parole "da soggetti"; inoltre, dopo le parole "non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia." aggiungere le seguenti parole "Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni".

7-quater. Fino al 31 dicembre 2020 nel processo tributario il giudice può disporre che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e in tal caso il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice dispone il rinvio dell'udienza ad altra data.

7-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, dopo le parole "di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546," sono aggiunte le seguenti parole "nonché alle trattazioni camerali ove sono sentite le parti," e nel secondo periodo le parole", comma 2," sono soppresse».

81.12

GALLONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «240».

81.13

GASPARRI

Al comma 4 sostituire le parole «relativi al periodo d'imposta 2019» con le parole «relativi all'anno 2019» e le parole «almeno pari a 200.000 euro» con le parole «almeno pari a 100.000 euro».

81.14

PICHETTO FRATIN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «relativi al periodo d'imposta 2019» con le seguenti: «relativi all'anno 2019» e le parole «almeno pari a 200 000 euro» sono sostituite dalle parole «almeno pari a 100.000 euro».

81.15

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 4, sostituire «200.000 euro» con «50.000 euro».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

81.16

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 200.000 euro» con le seguenti: « pari a 100.000 euro».

81.17

COLLINA, FERRARI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Rientrano in codesta agevolazione anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite nel 2020, che hanno acquisito i diritti sportivi da società e associazioni sportive dilettantistiche che nel 2019 rispettavano i parametri sopra menzionati».

81.18

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, aggiungere, infine, le seguenti parole: "Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziare dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere"».

81.0.1

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

L'articolo 125 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola "2020" sono aggiunte le parole "e nel 2021";

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "f) l'acquisto di sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana".

1. Agli oneri derivanti dal seguente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

81.0.2

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Credito d'imposta per favorire gli interventi privati di recupero dei beni immobili storici e culturali)

1. Per gli interventi effettuati da persone fisiche, enti e società, consistenti nella manutenzione, protezione e restauro di beni immobili culturali o storici identitari, come identificati dalle legislazioni regionali, di proprietà pubblica o privata spetta ai suddetti soggetti esecutori degli interventi un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute nei periodi di imposta 2021,2022 e 2023.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 25 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 30 per cento dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.

3. Ferma restando la ripartizione in due quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito di imposta è inoltre cedibile a terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle spese sostenute e provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 7 milioni di euro per l'anno 2021, in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e in 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».

81.0.3

ROMANO, PUGLIA, NOCERINO, MININNO, CASTELLONE, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Contributo agli organismi di ricerca di diritto privato e senza scopo di lucro)

1. Agli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro spetta, per i tre periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2020, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento del costo del lavoro dei ricercatori da essi impiegati nell'anno di riferimento, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

2. Gli organismi di ricerca possono avvalersi del contributo solo per i ricercatori assunti con contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno e limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma i del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.

6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'organismo devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli organismi non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro speciale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n.39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

7. Per gli organismi ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le ulteriori modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

81.0.4

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Le misure di cui alla legge n. 160 del 2019 in materia di investimenti delle imprese in beni strumentali di cui ai commi 184 e successivi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.

2. Al fine di sostenere la transizione del sistema industriale verso la decarbonizzazione e l'economia circolare gli investimenti da parte delle imprese in sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili per la parte che riguarda l'accumulo di energia elettrica, nonché sistemi di miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti e sistemi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione, beneficiano del credito d'imposta per i beni strumentali di cui all'Articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sono considerati investimenti in materiali tecnologicamente avanzati.

3. All'Allegato A) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti voci: "sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti di accumulo di energia elettrica da integrare in impianti di autoproduzione e autoconsumo esistenti o nuovi, sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti preordinati al miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti, sistemi con tutti macchinari e componenti relativi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione".

4. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" sono aggiunte le seguenti: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lett. c) e d) del presente codice".

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monito-

raggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

81.0.5

PIARULLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

81.0.6

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 81-bis.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della l. 400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma».

81.0.150 (già 79.0.46)

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Misure a sostegno per il consolidamento patrimoniale delle imprese di pubblicità esterna)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del D.lgs. 30 aprile 1992,

n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507 e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31.12.2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997».

81.0.7

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari nelle sale cinematografiche)

All'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "giornali quotidiani e periodici, anche on line", aggiungere le seguenti parole: "e nelle sale cinematografiche".

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

81.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Disposizioni in materia di bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

81.0.9

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Partecipazione di pubblico agli eventi sportivi)

1. Al fine di consentire la partecipazione in sicurezza del pubblico agli eventi sportivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della difesa, si provvede a disciplinare l'ingresso negli stadi e negli impianti sportivi ai soli abbonati nel limite del trenta per cento della loro capienza. Il decreto, da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, altresì, le modalità con

cui gli abbonati possono prenotare l'ingresso che è riservato per il novanta per cento agli abbonamenti dei tifosi delle squadre non in trasferta. Fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del COVID-19, il decreto può prevedere eventuali eccezioni all'ingresso riservato ai soli abbonati. Il decreto ha efficacia sino al 31 marzo 2021».

81.0.10

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Credito di imposta per la cura e l'assistenza degli animali di affezione)

1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, volontari e privati che possiedono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali di affezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun animale di affezione, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 82

82.0.1

SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e , anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

82.0.2

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto)

1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento di Bolzano ed incrementare l'attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 - Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160.

2. Con uno o più decreti del Ministro per le Politiche giovanili e Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse».

82.0.3

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026.)

1. Al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di valutazione ambientale seguono lo schema procedimentale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'interno del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), con dimezzamento dei tempi, garantendo comunque forme di pubblicità, trasparenza e partecipazione del pubblico interessato a norma della direttiva 2014/52/UE e con tempi comunque non inferiori a 30 giorni e comunque non superiori a 45 giorni.

2. Al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere, per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma sopra indicato, quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo permesso di costruzione convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo di Programma. In caso di ingiustificata inerzia da parte del soggetto proprietario, l'amministrazione competente potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico».

Art. 83

83.1

RIVOLTA, SAPONARA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

83.2

CALANDRINI

Ai commi 1 e 2 le parole: «20 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «54 milioni di euro».

83.3

VANIN, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, è finalizzata allo sviluppo e al supporto di progetti mirati al sostegno della mobilità sostenibile, alla creazione o al potenziamento di progetti di *pedibus* e *ciclibus* per l'accompagnamento degli alunni da o verso

i plessi scolastici, garantendo, in particolare, un numero adeguato di operatori coinvolti e di dispositivi di sicurezza sul percorso.».

83.0.1

PINOTTI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020«.

83.0.2

SAPONARA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Istituzione servizio civile obbligatorio)

1. Con l'obiettivo di realizzare i massimi valori di solidarietà e collaborazione tra i cittadini e di offrire ai giovani uno specifico percorso formativo ed educativo di impegno civile, nonché di fornire le conoscenze basilari delle attività di prevenzione e gestione delle situazioni emergenziali, a partire dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini, di sesso maschile o femminile, tra il sedicesimo e il ventiseiesimo anno di età, sono tenuti a svolgere il servizio civile per un periodo, anche non continuativo, di sei mesi, presso associazioni o organizzazioni del terzo settore, protezione civile o difesa.

2. Il servizio è prestato su base regionale, senza pregiudizio per l'acquisizione dei titoli di studio superiore, universitario, anche magistrale, e di successiva formazione post universitaria, ivi compresi master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. Lo svolgimento del servizio civile è riconosciuto come credito formativo per lo studente.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

83.0.3

RIVOLTA, SAPONARA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

Art. 84

84.1

COMINCINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo

212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2-ter. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma *2-bis*, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4».

84.2

ASTORRE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misu-

re necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2-ter. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma *2-bis*, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4».

84.3

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2-ter. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma *2-bis*, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4».

84.4

D'ARIENZO, FERRARI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2-ter. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 2-*bis*, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4».

84.5

PITTELLA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5».

84.6

D'ALFONSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*. - (*Itinerari abilitati al trasporto eccezionale*) - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione".

2. La Commissione si compone di:

- tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

- un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
- un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
- un rappresentante dell'ANAS;
- un rappresentante dell'AISCAT;
- un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

- a) Direttrice Padana;
- b) Direttrice Tirrenica;
- c) Direttrice Adriatica;
- d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
- e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione

stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci".

2-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro 90 giorni dalla sua costituzione».

84.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione".

4. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

5. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "18 m".

6. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

84.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti de-

terminano sulla attività di autotrasporto nonché, sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione.".

4. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "; tra detti giorni sono compresi" fino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso"».

84.0.1

DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "non soggetti a obblighi di servizio pubblico" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i detentori e noleggiatori di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed MTO per l'attività relativa ai trasporti ferroviari, ai quali è destinata una quota parte di 9 milioni di euro per l'anno 2020 e io milioni annui dal 2021 al 2034,";

b) al comma 5, dopo le parole: "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4 unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo,";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 28 febbraio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie, unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021";

d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-*bis*".

84.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è inserito seguente:

«Art. 84-*bis*.

(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

1. Nel settore GPL e metano per autotrazione vengono affidate alle imprese artigiane di installazione e manutenzione di impianti GPL e metano per autotrazione, in presenza di determinati "requisiti" di cui al comma 2, le attività finalizzate alla riqualificazione periodica dei serbatoi metano per i quali è prevista l'ispezione visiva. L'ispezione visiva viene svolta con cadenza quadriennale fino al sedicesimo anno di età per bombole di tutte le tipologie.

2. Per effettuare le finalità di cui al comma 1 le imprese artigiane di installazione e manutenzione devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione alla CCIAA territoriale secondo la legge 122/92 e s.m.i. come officine di autoriparazione nella categoria MECCATRONICA;

b) autorizzazione alla prova idraulica secondo la circolare del Ministero Trasporti 190/84 e firma depositata come installatore e manutentore di impianti GPL e metano per autotrazione, rilasciate dalla competente MCTC territoriale;

c) requisiti di competenza, costituiti da crediti formativi (da individuare con il decreto di cui al comma 3) e/o esperienza pregressa (da individuare, anche in funzione dei crediti formativi), richiesti secondo livelli diversi in capo al responsabile tecnico e ai suoi collaboratori;

d) espletamento di corsi di formazione teorico/pratici (modulati in funzione dei crediti formativi e dell'esperienza maturata), anche di aggiornamento, secondo le normative UNI 11623-1:2016 e UNI 11623-2:2016, richiesti secondo livelli diversi in capo al responsabile tecnico e ai suoi collaboratori, con superamento di esame come prescritto alla successiva lettera *e*);

e) superamento di esame di abilitazione eseguito da soggetti di parte terza accreditati presso ACCREDIA, come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per tutti i soggetti operanti nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione di impianti GPL e Metano per auto-trazione;

f) iscrizione dei soggetti abilitati in apposito registro nazionale tenuto e aggiornato dal suddetto Ministero;

g) l'azienda dovrà garantire ambienti adeguati secondo le normative vigenti;

h) possedere le attrezzature minime indicate dalla nuova Tabella CUNA 190-50 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti GPL, GNC, LNG;

i) garantire tariffe di servizio minime e massime concordate con il Ministero e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti definisce con proprio decreto le procedure di attuazione per l'autorizzazione delle imprese artigiane di installazione per le finalità di cui al comma 1 e le modalità di verifica».

84.0.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.

(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "all'acquisto" inserire le seguenti: "anche in locazione finanziaria";

b) al comma 3, dopo la parola: "per l'acquisto" inserire le seguenti: "anche in locazione finanziaria".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1,012 milioni di euro per entrambi gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4».

84.0.4

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Introduzione del contratto di logistica)

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è inserito il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone"».

84.0.100 (già 60.0.20)

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Contratto di logistica)

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone."».

84.0.5

DESSÌ, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in favore del settore automobilistico)

1. All'articolo 1, comma 1034, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantacinque giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo"».

84.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in tema di revisione dei rimorchi aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate)

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

84.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in tema di circolazione di autoarticolati)

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "18 m"».

Art. 85

85.1

GALLONE

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «20».

85.2

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro» e le parole: «autorizzazioni regionali» sono sostituite con le seguenti: «autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;*

b) *al comma 2 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono finalizzati al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.», ed il terzo periodo è soppresso;*

c) *al comma 4 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 114» sono sostituite con le seguenti: «si provvede, quanto a 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 10 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».*

85.3

BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro» e le parole: «autorizzazioni regionali» sono sostituite con le seguenti: «autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422»;*

b) *al comma 2 il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono finalizzati al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3.», ed il terzo periodo è soppresso;*

c) *al comma 4 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 114» sono sostituite con le seguenti: «si provvede, quanto a 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 10 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».*

85.4

D'ARIENZO, PITTELLA, ASTORRE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»*

b) *sostituire le parole: «autorizzazioni regionali» con le seguenti: «autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020».

85.5

VONO, COMINCINI, CONZATTI

Sostituire le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano con le seguenti: «30 milioni».

85.6

PEROSINO, TOFFANIN

Sostituire le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano con le seguenti: «30 milioni».

85.7

BOTTICI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzazioni regionali» inserire le seguenti: «e di autorizzazioni rilasciate dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

85.8

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole «autorizzazioni regionali» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,».

85.9

MOLES, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole «autorizzazioni regionali» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,».

85.10

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzazioni regionali» inserire le seguenti: «e quelle rilasciate dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422».

85.11

GALLONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse non utilizzate del fondo di cui all'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate per l'anno 2021 all'implementazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo».

85.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

85.0.2

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 85-bis.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della finzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

85.0.3

URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla compensazione degli oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

85.0.4

LUPO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "180 milioni";

b) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto:

a) alle società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 *Maintenance Organization Approvals*, rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe Aeromobili' *Rating Ai' Base'* del tipo *Narrow Body* e *Wide Body*, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) alle società di gestione aeroportuale di scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza, come individuati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020 n. 112 e successive modificazioni, che, alla data del 31 dicembre 2019, non risultino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che, alla data del 29 febbraio 2020, non siano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite ai sensi della normativa europea e che, alla medesima data, non risultino inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

1-ter. L'accesso al Fondo è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-quater. Con decreto, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sta-

bilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo, nel limite di 50 milioni di euro tra i soggetti di cui al comma 1-*bis*, in maniera proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

85.0.5

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: *a)* sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, *b)* manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, *c)* sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di

utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 86

86.1

GALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117, sono inseriti i seguenti:

"117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso".».

86.2

D'ARIENZO, PITTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «53 milioni» con le seguenti: «70 milioni»*

b) *alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *le parole da «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» a «trasporto di passeggeri su strada» sono soppresse;*

2) *dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 117, sono aggiunti i seguenti:

"117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di nuovi veicoli di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020».

86.3

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole «53 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole «30 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

Conseguentemente al comma 2) le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti «67 milioni».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti: «233 milioni».

86.4

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) le parole «53 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole «3 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, lettera b) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e le parole da «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:» fino a «adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada» sono soppresse;*

c) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzata al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno definiti termini e le modalità con cui le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare gli effetti economici di cui al medesimo periodo.».*

86.5

DAMIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, lettera a) le parole «53 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole «3 milioni di euro»;*

- *al comma 1, lettera b) le parole da «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:» fino a «adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada» sono soppresse;*

- *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzata al rimborso delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, dei canoni di leasing riferiti, in base all'originario piano di ammortamento o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e relativi all'acquisto a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno definiti termini e le modalità con cui le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare gli effetti economici di cui al medesimo periodo.».*

86.6

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 114, primo periodo, le parole "nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri," sono soppresse, e le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro degli ammortamenti, rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, anche senza provvedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli

nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada"».

86.7

MALLEGNI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 114, primo periodo, le parole "nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri", sono soppresse, e le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro degli ammortamenti, rate di finanziamento o dei canoni leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, anche senza provvedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, a partire dal 1° gennaio 2016, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada"».

86.8

MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole «al comma 114, primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «le parole "fino a euro IV" sono sostituite dalle parole "fino a euro VI"»;*

b) *le parole «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

c) *le parole «finanziamento o dei canoni di leasing» sono sostituite dalla parola «ammortamento»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quanto disposto dall'articolo 85 del presente decreto legge».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la cifra «50 milioni» con la seguente: «70 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «230».

86.9

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole da «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» a «trasporto di passeggeri su strada» sono soppresse;*

b) *dopo la lettera, è aggiunta la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 117, sono aggiunti i seguenti:

"117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di nuovi veicoli di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso"».

86.10

MOLES, GALLONE

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole da «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo» a «trasporto di passeggeri su strada» sono soppresse;*

b) *dopo la lettera, è aggiunta la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 117, sono aggiunti i seguenti:

"117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di nuovi veicoli di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso."».

86.0.1

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato da ultimo dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) al numero 12-*bis*):

1.1) le parole: "per brevi tratti" sono soppresse;

1.2) dopo le parole: "La corsia ciclabile si intende valicabile" sono aggiunte le seguenti: ", anche qualora delimitata da striscia continua,";

2) al numero 12-*ter*):

2.1) dopo le parole: "delimitata mediante una striscia bianca discontinua," sono aggiunte le seguenti: "eventualmente limitata ai tratti iniziale e finale,";

2.2) dopo le parole: "contraddistinta dal simbolo del velocipede", sono aggiunte le seguenti: ", opportunamente ripetuto";

2.3) dopo le parole: "La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli", sono aggiunte le seguenti: ", e può essere impegnata da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi, fermo restando quanto stabilito in materia di precedenza dall'articolo 150, comma 2-*bis*";

b) all'articolo 7, comma 1:

1) alla lettera *i-bis*):

1.1) le parole: "lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa", sono sostituite dalle seguenti: "lungo la apposita corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa o, limitatamente alle strade situate all'interno dei centri storici, lungo l'ordinaria corsia veicolare";

1.2) dopo le parole: "indipendentemente dalla larghezza della carreggiata" sono aggiunte le seguenti: "o della corsia veicolare";

1.3) infine, è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi consentiti in cui il doppio senso ciclabile è istituito lungo l'ordinaria corsia veicolare, può essere segnalato in forma semplificata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali, validi per gli altri veicoli, di divieto di accesso, di direzioni obbligatorie e consentite e di senso unico";

2) la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

"*i-ter*) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera *i*), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *c*), il cui modulo può anche essere opportunamente allargato, purché non siano presenti binari tramviari a raso delimitati su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili";

c) all'articolo 12-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "tutte le violazioni in materia di sosta" sono aggiunte le seguenti: "e fermata";

2) al comma 4, al terzo periodo, le parole: "strade riservate" sono sostituite dalle seguenti: "strade ove transitano i veicoli adibiti";

3) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "dello spazio di sosta regolamentata o" sono soppresse;

d) all'articolo 150, comma 2-*bis*, le parole: "precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile", sono sostituite dalle seguenti: "precedenza ai velocipedi che circolano in doppio senso ciclabile lungo l'ordinaria corsia veicolare o sulla apposita corsia ciclabile per doppio senso ciclabile";

e) all'articolo 182:

1) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro esclusivamente riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento";

2) al comma 9-*ter*, dopo le parole: "situata sul lato destro" sono aggiunte le seguenti: "della corsia veicolare dalla quale vi si accede".

2. All'articolo 49, comma 5-*decies*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ferma restando comunque l'immediata efficacia e applicabilità delle norme introdotte dal presente decreto e dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni regolamentari non possono in ogni caso prescrivere limitazioni o condizioni diverse o ulteriore da quelle previste."».

86.0.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quater*-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero; l) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari.».

86.0.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese."».

86.0.4

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Documento unico del veicolo)

1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.

2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del menzionato decreto n. 98 del 2017, le parole: "comunque entro il 31 otto-

bre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", ove non si verificano circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021".

3. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, le parole, rispettivamente: "dalla data di introduzione del documento unico" e "dall'introduzione del documento unico", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*".

86.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-*bis*.

1. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'articolo 80, comma 8, ovvero 8-*bis*. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite altresì, le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti."».

86.0.6

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 86-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di competenza della Motorizzazione Civile)

1. Con riguardo all'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali fino al mese di giugno 2021 non

sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo e stabilisce le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione».

86.0.7

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Semplificazione per la circolazione di veicoli in leasing finanziario)

All'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" inserire le seguenti: "ovvero con facoltà di acquisto - leasing."».

86.0.8

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Misure in materia di trasporto scolastico)

1. All'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dotazione di 20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "dotazione di 100 milioni di euro";

b) al terzo periodo, le parole: "pari a 20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 100 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

86.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "a motore", sono soppresse».

86.0.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia di accessi stradali ai fondi rustici)

1. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente comma per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 87

87.1

SANTILLO, LUPO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) è trasformato a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ente pubblico economico.

1-*ter*. L'ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-*quater*. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell'ENAC sono individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*quinqüies*. Agli organi dell'Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La trasformazione in ente pubblico economico non determina la decadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non superiore a 1.172 unità di personale.

1-*septies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all'avvio di apposite selezioni pubbliche per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.

1-*octies*. La trasformazione di cui al comma 1-*bis* non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale avente contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di trasformazione di cui al comma 1-*bis*. Entro sei mesi dalla trasformazione, il personale in servizio presso l'ENAC a tale data può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed è collocato in mobilità. A garanzia della sicurezza del trasporto aereo e della gestione del demanio aeronautico, e in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 20 marzo 1975 n. 70, è mantenuto nell'ENAC il ruolo professionale.

1-*nonies*. A decorre dalla data di trasformazione di cui al comma 1-*bis*, il comma 3 dell'articolo io del decreto legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 è sostituito dal seguente:

"3. Al personale si applica l'indennità di anzianità stabilita dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70".

1-*decies*. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

1-*undecies*. Fermo quanto previsto dai commi da 1-*bis* a 1-*decies*, all'ENAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. L'Ente continua a svolgere le proprie funzioni quale Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, in conformità con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, nonché con la disciplina specifica di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

1-*duodecies*. Con la trasformazione di cui al comma 1-*bis* per l'ENAC è esclusa la possibilità di una ulteriore trasformazione in società di capitale anche a totale partecipazione pubblica.

1-*terdecies*. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

87.2

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-*bis*. AI fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

ORDINE DEL GIORNO

G87.100

MARILOTTI, FENU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» (A.S. 1925);

premesso che:

l'articolo 87 del decreto in esame dispone misure urgenti per il trasporto aereo;

l'articolo 89 reca disposizioni per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo;

considerato che:

il trasporto si configura da un lato come attività di tipo economico, dall'altro, quale elemento essenziale del diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e come tale deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

le aree insulari soffrono di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il generale sviluppo economico e sociale dei territori;

l'ordinamento dispone di specifici strumenti per mitigare gli effetti negativi dello svantaggio territoriale, come il finanziamento degli oneri di servizio pubblico, destinato a compensare i vettori delle perdite subite in relazione alle tratte meno remunerative;

nel febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP)), che prevede la necessità di migliorare i servizi di trasporto, l'utilizzo dei fondi strutturali europei per migliorare la situazione di tali Regioni .in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile, l'istituzione di un «Quadro strategico dell'Unione per le isole» al fine di produrre un impatto significativo sul territorio, nonché la creazione di uno «sportello isole», incaricato di coordinare e analizzare le tematiche connesse alle Regioni insulari;

è in corso di discussione in Senato un disegno di legge volto ad introdurre nella Costituzione il principio di insularità;

le misure di contenimento poste in essere a seguito del diffondersi della pandemia hanno reso ancor più complessa la gestione dell'accesso a porti e aeroporti e lo svolgimento delle attività di trasporto merci e passeggeri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un significativo sostegno finalizzato ad incrementare i collegamenti marittimi e aerei con le Regioni insulari e a potenziare e migliorare l'accesso a porti e aeroporti al fine di sostenerne lo sviluppo territoriale.

EMENDAMENTI

87.0.1

LUPO, COLTORTI, FEDE, LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) le tipologie di aeromobili;
- f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 36 milioni di euro assegnati.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione».

87.0.2

MARIN, PITTONI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a)* alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b)* ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c)* al numero dei voli;
- d)* agli orari dei voli;
- e)* alle tipologie degli aeromobili;
- f)* alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto».

87.0.3

COLTORTI, LUPO, LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Continuità territoriale per la Regione Marche)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Marche, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Ancona Falconara e i principali scali aeroportuali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, mia gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Ancona Falconara e i principali scali aeroportuali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a)* le tipologie e i livelli tariffari;
- b)* i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c)* il numero dei voli;
- d)* gli orari dei voli;
- e)* le tipologie di aeromobili;
- f)* la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 4,6 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 13,8 milioni di euro assegnati.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 13,8 milioni di euro ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

87.0.4

DAMIANI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2018".

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

87.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge».

87.0.6

LUPO, BOTTO, DI GIROLAMO, GAUDIANO, LANNUTTI, VANIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Ai fini dell'accesso del personale navigante dell'aviazione civile al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione delle peculiarità nella composizione delle relative retribuzioni, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro del predetto personale si considerano non continuativi.

2. Con riferimento al personale navigante dell'aviazione civile, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche a quei lavoratori del personale navigante dell'aviazione civile che subiscono una riduzione delle ore mensili di volo pari

almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso al Fondo medesimo.».

Art. 88

88.1

DE FALCO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per consentire la prosecuzione delle attività marittime essenziali, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, si provvede a valere nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le risorse destinate, per la medesima annualità, al riconoscimento degli sgravi contributivi di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.

3-quater. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità attuative dei commi 3-bis e 3-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3-ter».

Art. 89

89.1

DE FALCO

Al comma 1 dopo le parole: «precedente biennio» inserire le seguenti: «, nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie riconosciute nel medesimo periodo per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera».

89.0.1

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo a sostegno del settore dei terminal portuali)

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del sistema funzionale alle autostrade del mare e al comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese che sono titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della

medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

89.0.2

FLORIDIA, ANASTASI, Giuseppe PISANI, CAMPAGNA, D'ANGELO, RUSSO, MARINELLO, LEONE, LOREFICE, TRENTACOSTE, PAVANELLI, PUGLIA, CASTELLONE, ROMANO, VACCARO, VANIN, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti."».

Art. 90

90.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole da: «, residenti nei comuni» fino a: «capoluoghi di provincia» e sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2020» con le parole: «entro il 31 dicembre 2021».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

90.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole da: «, residenti nei comuni» fino a: «capoluoghi di provincia»;*

b) *sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2020» con le parole: «entro il 31 dicembre 2021».*

90.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), le parole «residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia» sono sostituite dalle seguenti: «residenti sul territorio nazionale»;*

b) *al comma 2 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli avanzi finanziari per l'anno 2020, derivanti da Buoni Viaggio di cui all'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-*

zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzati, sono destinati a beneficio degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea, a copertura dell'ulteriore spesa derivante dall'estensione in ambito territoriale nazionale dell'erogazione del contributo a fondo perduto per gli autoservizi pubblici non di linea, Taxi - N.C.C.».

90.4

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1 lettera a) le parole «residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia» sono sostituite da «residenti sul territorio nazionale».

90.5

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 85 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione" sono soppresse;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00 e, se si tratta di autobus, da euro 431,00 a euro 1.734,00"».

90.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 sono conseguentemente abrogati».

Art. 91

91.1

MARIN, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 5 sostituire le parole: « 100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

2. *sostituire il comma 7 con il seguente: «Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

91.0.1

ANGRISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Incentivi per l'investimento in progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio dei piccoli comuni)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita con la seguente: "Incentivi all'investimento in start-up innovative ed in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni";

2) ai commi 1 e 4, dopo le parole: "prevalentemente in start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: "o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a i milione per l'anno 2020 e io milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

91.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema *Made in Italy* agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Interna-

zionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 250 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» e «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2020» e «60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

91.0.3

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Art. 92

92.0.2

ALFIERI, FERRARA, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di far fronte ai gravi impatti dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e di rafforzare il supporto alle attività del settore privato per la crescita sostenibile, nonché di favorire l'accesso alle risorse disponibili nell'ambito dell'azione eterna dell'Unione Europea di cui al "Quadro pluriennale di finanziamento 2021-2027", all'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "può essere destinata" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, all'istituzione di una sezione dedicata";

b) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti: ", anche con sede in Italia,", prima della parola: "miste" è aggiunta la seguente: "anche", le parole delibera del CICS sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4", dopo le parole: "alle piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "Possono essere altresì cocessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese anche miste in Paesi *partner*";

c) al comma 3, lettera *b)*, le parole: "dal CICS" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 4", dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "anche", dopo le parole: "in Paesi *partner*" sono aggiunte le seguenti: "o con sede in Italia";

d) al comma 3, lettera *c)*, dopo le parole: "a favore di imprese" è inserita la seguente: "anche" e le parole: "di cui alla lettera *a)*", sono sostituite dalle seguenti: "*partner* o con sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi. Le garanzie possono essere rilasciate per i predetti finanziamenti sotto qualsiasi forma";

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 8 e della relativa sezione di cui al comma 3 può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di amministrazione ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.";

f) al comma 4, le parole: "Il CICS stabilisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti";

g) al comma 5, la parola: "crediti" è sostituita dalle seguenti: "finanziamenti sotto qualsiasi forma".

2. Per gli anni 2020-2021, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può autorizzare variazioni non onerose fino al 40% tra le voci di spesa e incrementare fino al 20%, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contributi alle iniziative di sviluppo e di emergenza umanitaria da realizzare nei Paesi in via di sviluppo e a quelle di educazione da realizzare in Italia, approvati in favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli incrementi sono deliberati dal direttore dell'Agenzia, e sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Gli incrementi sono destinati in via prioritaria a garantire le attività di contenimento della diffusione del virus, ivi inclusa la protezione sanitaria del personale impiegato all'estero dai soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e l'aumento dei costi stipendiali, previdenziali e assicurativi relativi al medesimo personale e dei costi fissi relativi alle iniziative.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato».

Art. 93

93.1

COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), premette seguente:*

«a0) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "la riduzione di cui alla presente lettera può esser riconosciuta" con le seguenti: "la riduzione di cui alla presente lettera è comunque riconosciuta"»;

b) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«b-bis) Al comma 8 dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la parola: "limite", sopprimere la seguente: "complessivo";

b-ter) Dopo il comma 10-*quinquies* dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserire il seguente:

"10-*sexies*. Le Autorità di Sistema Portuale procedono alla verifica dell'incidenza degli effetti del COVID-19 sull'equilibrio economico-finanziario sotteso alle concessioni di cui all'articolo 18 della legge n. 84/94 e a quelle per la gestione di Stazioni Marittime Passeggeri, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 107 TFUE ove applicabile";

b-quater) Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, le parole: "non oltre il 31-12-2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31-12-2021"»;

c) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-*bis*. All'articolo 8 comma 3, lettera n) della legge 84/94 sono soppresse le seguenti parole: "nonché nel rispetto delle deliberazioni dell'autorità di regolamentazione trasporti per gli aspetti di competenza.";

5-*ter*. All'articolo 16 comma 1 lettera a-*ter*) del decreto-legge n. 109/2018 le parole: "o il compimento delle attività" sono sostituite dalle seguenti: "di regolazione";

5-*quater*. All'articolo 15 della legge 84/94 aggiungere il seguente comma 15-*ter*:

L'Autorità di sistema portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15% delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di formazione funzionale ed all'implementazione di nuove tecnologie o attrezzature di lavoro, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali,

ivi compresi i lavoratori delle stazioni marittime passeggeri. Le soprindicate risorse potranno essere trasferite annualmente ad apposito fondo nazionale qualora venga costituito. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi entro 60 giorni sono disciplinate le disposizioni per le attuazioni del presente comma"».

93.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 prima lettera a) aggiungere la seguente:*

«a0) al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "la riduzione di cui alla presente lettera può esser riconosciuta" con le seguenti: "la riduzione di cui alla presente lettera è comunque riconosciuta"»;

b) *al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:*

«c) Al comma 8 dell'articolo 199 del DL n. 34/2020 dopo la parola: "limite" viene soppressa la seguente: "complessivo".

d) Dopo il comma 10-*quinquies* dell'articolo 199 del DL n. 34/2020 inserire il seguente comma 11:

i) Le Autorità di Sistema Portuale procedono alla verifica dell'incidenza degli effetti del COVID-19 sull'equilibrio economico-finanziario sotteso alle concessioni di cui all'articolo 18 della legge n. 84/94 e a quelle per la gestione di Stazioni Marittime Passeggeri, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 107 TFUE ove applicabile.

ii) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, le parole: 'non oltre il 31-12-2020' sono sostituite dalle seguenti: 'non oltre il 31-12-2021'»;

c) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«6. All'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

"15-ter. L'Autorità di Sistema Portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15% delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato per il finanziamento di formazione funzionale ed all'implementazione di nuove tecnologie o attrezzature di lavoro, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli art. 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali,

ivi compresi i lavoratori delle stazioni marittime passeggeri. Le soprindicate risorse potranno essere trasferite annullando ad apposito fondo nazionale qualora venga costituito. Con decreto del MIT da adottarsi entro 60 giorni sono disciplinate le disposizioni per le attuazioni del presente comma".

7. All'articolo 8 comma 3 lettera *n*) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le seguenti parole: "nonché nel rispetto delle deliberazioni dell'autorità di regolamentazione trasporti per gli aspetti di competenza".

8. All'articolo 16 comma 1 lettera *a-ter*) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le parole: "o il compimento delle attività" sono sostituite dalle seguenti" di regolazione».

93.3

D'ARIENZO

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "articolo 17" inserire le seguenti: "e alle società trasformate ai sensi dell'articolo 21";

"01a) al comma 6, dopo le parole: 'rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019' aggiungere le seguenti: 'nonché quale compensazione per eventuali riduzioni tariffarie definite con decorrenza 1° febbraio 2020 con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera,'"».

93.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" aggiungere le seguenti: "intendendosi per tali anche quelle fatturate per importi definiti con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera,"».

93.5

DE FALCO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 6, dopo le parole: "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019 aggiungere le seguenti: ", intendendosi per tali anche quelle fatturate per importi definiti con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera,"».

93.6

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«c) al primo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 1994, n. 84", aggiungere le seguenti: "e, laddove esistenti, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della legge n. 84 del 1994 e che abbiano depositato i bilanci di almeno cinque precedenti esercizi," al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 1994, n. 84";

d) aggiungere in fine le seguenti: "e nel caso delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84 del 1994, con le indennità della CIGO ovvero CIGD.";

e) all'articolo 8, comma 3-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al secondo periodo, aggiungere in fine, dopo le parole: "in ambito portuale" le seguenti: "e attua misure di incentivazione al pensionamento per gli anni 2020 e 2021 dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo."».

93.7

DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259"».

93.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, TESTOR, PAZZAGLINI, MARIN, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere infine i seguenti:

«5-*bis*. Nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, le attività di dragaggio, quali interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico *standard* e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla

richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

5-ter. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al presente comma non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5-quater. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

5-quinquies. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

93.9

ROJC

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Al fine di mantenere ed amministrare il Porto franco di Trieste in conformità con i principi di cui all'articolo 5, comma 2. dell'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430 ed alla legge 25 novembre 1952, n. 3054, in relazione agli immobili ubicati nel Porto franco, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del Decreto congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 pubblicato in GU n. 177 del 31.7.2017, nonché nei punti franchi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 dell'Allegato VIII sopra menzionato, anche se non ricompresi nella circoscrizione territoriale di diretta competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare adriatico orientale, non trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, relativamente all'imposta municipale propria sugli immobili, anche qualora gli immobili siano assentiti in concessione a soggetti privati in base alla legge n. 84/1994, in quanto, gravando essa su beni strumentali all'esercizio delle attività in regime di porto franco costituirebbe un gravame indiretto sulle merci non corrispettivo di servizi prestati. Sono strumentali all'esercizio dell'attività in regime di porto franco tutti i beni immobili funzionali alle attività di sbarco, imbarco, trasbordo, carico e scarico delle merci, anche via deposito, finalizzati al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa, il deposito, incluso quello a lunga giacenza, la manipolazione delle merci e la produzione di beni e servizi anche a carattere industriale nonché gli immobili adibiti ad uso di ufficio, purché almeno parzialmente funzionali allo svolgimento delle predette attività».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: « 230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

93.10

FERRAZZI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 3, lettera *c*) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per ragioni connesse con una situazione di dissesto finanziario, o comunque di irregolarità gravi riscontrate dal Collegio dei revisori dei Conti"».

93.11

ABATE, AUDDINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "nei quali è istituita l'AdSP" sono aggiunte le seguenti: "e nei porti rientranti nell'Autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria"».

93.12

ABATE, AUDDINO, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "nei quali è istituita l'AdSP" sono inserite le seguenti: "nonché nei porti delle Autorità portuali,"».

93.13

MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, prevista dal comma 1026 dell'articolo i della legge n. 145 del 2018, nel limite delle risorse ivi previste, è affidata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies* del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia di porti» aggiungere le seguenti: «e di smistamento intermodale».

93.14

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

ORDINE DEL GIORNO

G93.100

MARIN, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riaper-

tura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con Legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019., n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n.

12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

EMENDAMENTI

93.0.1

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il compatto marittimo)

1. Al Codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente:

"Art. 152-bis.

(Iscrizione Provvisoria)

Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal Regolamento (art. 315 del regolamento marittimo),

l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà;
- b) copia del passavanti provvisorio;
- c) copia del certificato di stazza;
- d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
- e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
- f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione";

b) all'articolo 156 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, la frase: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" è sostituita dalla seguente: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 209 del 2005 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale";

- al comma 6, dopo le parole: "previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413" aggiungere le seguenti: "entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241";

- al comma 8, dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", aggiungere le seguenti: "non comunitario";

- dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni

di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto";

c) all'articolo 172-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole: "di carattere locale," sostituire le parole: "l'autorità marittima può" con le parole: "e nazionale, le Autorità Marittime possono, anche congiuntamente,". E alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: "L'autorizzazione sarà valida in tutti i porti nazionali ricompresi nell'area di competenza delle autorità marittime autorizzanti";

2. al comma 2, le parole: "all'autorità marittima" sono sostituite dalle parole: "alle Autorità Marittime interessate";

3. al comma 4 sostituire le parole: "autorità marittima" con le parole: "Autorità Marittime interessate";

d) All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti" sono sostituite dalle seguenti: "sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico";

e) all'articolo 175 del Codice della navigazione il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del giornale GMDSS";

f) all'articolo 179 del codice della navigazione:

- al quarto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al quinto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al sesto paragrafo dopo le parole: "il comandante della nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

- al settimo paragrafo dopo le parole: "il comandante di una nave", sono inserite le seguenti: "o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante";

g) modifiche all'articolo 569 del codice della navigazione:

al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

2) alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo";

h) Modifiche all'articolo 577 del codice della navigazione:

dopo l'articolo 577 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

"Art. 577-bis.

(Consolidamento ipoteca)

1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da una ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca".

2. Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 315:

1) il numero 5 del secondo comma è abrogato;

2) al terzo comma, le parole: "versare la somma e" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: "e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi" sono soppresse;

b) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, i libri di bordo non sono soggetti a rigoroso rendiconto e possono essere stampati su normale

supporto cartaceo o, alternativamente, su supporto elettronico conformemente alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

c) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo potrà essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana";

d) all'articolo 365:

1) al primo comma, le parole: "l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio di iscrizione della nave" sono sostituite dalle seguenti: "l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave";

e) l'articolo 374 è abrogato.

3) modifiche al decreto ministeriale del 13 marzo 1962:

All'articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero della Marina Mercantile del 12 marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* del 22 marzo 1962, n. 75, sostituire le parole: "non superiore a sei mesi" con le seguenti: "non superiore alla data di scadenza del certificato di classe o di navigabilità, ovvero alla scadenza delle visite da essi previste";

4) all'articolo 1, comma 913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili";

5) Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

1. Nell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, al paragrafo "Personale di cucina e famiglia" sostituire il pe-

riodo: "Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065." con le seguenti: "Cuoco equipaggio: per conseguire il certificato di cuoco equipaggio (*ship's cook*) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età;

b) essere iscritto alla gente di mare di 2 categoria e aver frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento di base (*Basic Training*) e il corso di familiarizzazione alla *security*;

c) aver frequentato, con esito favorevole, il corso professionale in materia di igiene e manipolazione degli alimenti (HACCP);

d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione per cuoco equipaggio, al termine del quale riceverà l'attestazione di "cuoco equipaggio" (*ship's cook*). Il corso di formazione per cuoco equipaggio sarà disciplinato con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e sarà svolto presso un istituto, ente o società ritenuto idoneo e autorizzato dalla medesima autorità; e, inoltre, uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

b) aver effettuato un'esperienza lavorativa a terra di almeno dodici mesi in servizio di cucina presso ristoranti, alberghi o mense aziendali e aver svolto un periodo di navigazione di almeno un mese da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina;

c) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione da allievo cuoco o comunque in servizio di cucina".

2. La legge 4 agosto 1955, n. 727, e il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065, sono abrogati;

6) modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271:

all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045";

7) modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616:

alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 4:

a) al paragrafo *c)* la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla parola: "radioelettrica";

b) al medesimo comma le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";

c) il paragrafo *d)* è abrogato.

2. All'articolo 6:

a) al penultimo periodo le lettere "*c)*" e "*d)*" sono eliminate;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "La durata dei certificati di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4 è fissata in cinque anni e soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera *f)* dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni";

8) modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 176:

il comma 1 è abrogato;

al comma 2, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

al medesimo comma, alla fine della lettera *a)*, sono aggiunte di seguito le parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

al medesimo comma, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti parole: "*e)* ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";
i commi 3 e 5 sono abrogati;

al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie", sono aggiunte le seguenti parole: "di cui al comma 2";

il comma 7 è abrogato;

9) all'articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "le ispezioni di cui all'articolo 176" sono inserite le seguenti: "effettuati dai propri funzionari";

10) all'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 2" sono eliminate;

il comma 2 è abrogato».

93.0.2

SANTILLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di porto « Guardia Costiera)

1. Al fine di semplificare ed armonizzare l'utilizzo e la regolamentazione delle risorse strumentali in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto « Guardia Costiera, avuto riguardo agli alloggi di servizio, al minuto mantenimento degli immobili demaniali in uso diretto ed all'utilizzo degli automezzi di servizio, adeguandone la disciplina alla normativa di settore nel frattempo intervenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'adozione dei provvedimenti regolamentari di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

93.0.3

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento straordinario del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2020 - 2022 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla Regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del

porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

93.0.4

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Tassa di attraversamento dello Stretto di Messina)

1. Al fine di attenuare l'emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nella Città di Villa San Giovanni, derivante dall'attraversamento dello Stretto di Messina da parte del traffico veicolare e dei mezzi pesanti, quale misura indennitaria e compensativa per il danno da inquinamento ambientale ed acustico è istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale all'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni La tassa è pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi lontani dal centro abitato e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato».

Art. 94

94.1

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2020» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

94.2

D'ARIENZO, FERRAZZI, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, comma 2, sono ridotti rispettivamente a sette giorni e a quindici giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a trenta giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

94.3

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario per la realizzazione, potenziamento e completamento delle tratte stradali sulla direttrice Grottaminarda - Ariano Irpino - Termoli, nonché per gli interventi di adeguamento sul tratto autostradale A-16.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «di infrastrutture» inserire le seguenti «stradali e».

94.4

ALFIERI, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Varese, da destinare alla realizzazione della nuova viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707, di servizio all'accesso e all'uscita della predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", di parte capitale, della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per 500 mila di euro per l'anno 2020, 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022».

94.5

FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare la viabilità della Regione Veneto, nell'ambito delle risorse attribuite ad ANAS Spa per la realizzazione degli investimenti previsti dal Contratto di programma in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione di investimenti sulla rete stradale in rientro presente nel territorio della Regione Veneto, a fronte della predisposizione di progettazioni di pronta appaltabilità da parte della Regione medesima.

1-ter. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

94.6

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del tratto compreso tra San Donato e Paullo della linea M3 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.7

Emanuele PELLEGRINI, RICCARDI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del Nuovo Ponte sull'Adda "Trezzo-Bottanuco". Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.8

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.9

PAZZAGLINI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dell'ANAS, per la progettazione e la realizzazione del collegamento tra lo scalo portuale di Ancona e la Statale

16, la cosiddetta Uscita a Nord. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.10

PAZZAGLINI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata 500 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione degli interventi finalizzati al raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.11

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.12

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 20 milioni per la realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi.

4-ter. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 420 milioni per l'anno 2021 e di 210 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione degli interventi per il nodo di Bari-Bari Nord. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 420 milioni per l'anno 2021 ed a 210 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.13

GRASSI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 40 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione degli interventi previsti per il nodo di Napoli, nonché di euro 33 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.14

FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 100 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.15

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 100 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Velocizzazione linea Torino-Genova".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.16

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici

interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di 39 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione degli interventi sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.17

NISINI, VESCOVI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, Commissario per la realizzazione delle opere relative al nodo AV di Firenze, già previste e finanziate nel Contratto di programma » parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.18

TOSATO, ZULIANI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di 91 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto "Marco Catullo" di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e ferroviarie».

94.19

Emanuele PELLEGRINI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A seguito del deragliamentò del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2020 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

94.20

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino a tutto il 31.12.2030, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate».

94.21

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 1 aggiunge il seguente:

«1-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'esten-

sione della concessione autostradale fino a tutto il 31.12.2027, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate».

94.22

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino a tutto il 31.12.2023, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate».

94.23

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate dal Concedente alla data del 31 ottobre 2020"».

94.24

FREGOLENT, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del completamento della pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 - Nuova strada del Santo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 in favore della Regione Veneto. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

94.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis*.

1. All'articolo 13-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione autostradale fino alla data del 31 dicembre 2027, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, dal quale non derivi alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica riguardante gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Il programma di investimenti straordinario dovrà altresì prevedere la realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana e del Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

94.0.3

CIOFFI, LUPO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. subentra nella gestione delle linee ferroviarie locali in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e trasferite dallo Stato alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

94.0.4

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti sulla rete ferroviaria Aosta-Torino)

1. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4.

94.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Nell'ambito delle operazioni avviate per le finalità di cui al comma 1, lettera 19, la determinazione del valore delle azioni detenute dai soci nella Società Autobrennero S.p.a. potrà avvenire anche ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, ivi incluso, fermo quanto previsto dal comma 2, il fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

2. Al comma 3 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "580 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni".

3. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, le parole: "entro il 30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

94.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. All'articolo 178, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il periodo: "Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2" sono aggiunte le seguenti parole: "I benefici finanziari iniqui ottenuti dal concessionario durante la prosecuzione dell'esercizio successiva alla scadenza della concessione, corrispondenti alla quota delle tariffe riscosse in assenza di investimenti ancora da realizzare anche ai sensi del comma 7 del presente articolo, al netto degli oneri scaturenti dall'esercizio stesso e dalla manutenzione

necessaria al mantenimento in condizioni di sicurezza dell'infrastruttura, sono versati all'entrate del bilancio dello Stato nella misura pari al 80 per cento".

2. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma *27-nonies* è inserito il seguente comma:

"*27-decies*. La percentuale di cui all'articolo 178, comma 5, è pari al 20 per cento per i benefici generati dalle gestioni previste nel medesimo comma anteriori al 30 settembre 2020".

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

94.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-ter.

1. Con riferimento alla tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena, le competenze svolte nella fase di esecuzione della concessione autostradale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale vigilanza concessioni autostradali sono esercitate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE e dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 e successive modificazioni, quando corrispondono a quelle attribuite a legislazione vigente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale vigilanza concessioni autostradali.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

94.0.8

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI,
ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Investimenti infrastrutturali)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.134 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) circonvallazione di Canazei;
- b) velocizzazione linea Torino-Genova;
- c) linea ferroviaria Chivasso-Aosta;
- d) raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- e) interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;
- f) collegamento ferroviario dall'aeroporto "Marco Catullo" di Verona con la stazione di Verona - Porta Nuova;
- g) nuova diga foranea a protezione del porto di Genova;
- h) pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 Nuova strada del Santo;
- i) connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;
- j) piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia;
- k) nodo viario di ingresso a Nord di Padova;
- l) completamento dell'autostrada Tirrenica;
- m) piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale;
- n) progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico "Trieste - Lignano - lesolo - Venezia - Chioggia - Porto Tolle";
- o) realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;
- p) completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola - Savona;
- q) nodo ferroviario di Napoli;
- r) completamento della metropolitana di Salerno;
- s) collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi;
- t) nodo di Bari-Bari Nord.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 5.134 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'o-

biettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

94.0.9

FREGOLENT, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Ai fini di una soluzione ambientalmente sostenibile del nodo viario di ingresso a Nord di Padova che evita le gravi difficoltà viabilistiche del quadrante Nord del Comune di Padova, dei Comuni confinanti di Cadoneghe e Vigodarzere e dei comuni dell'Alta Padovana che rappresentano un comparto residenziale, commerciale e produttivo tra i più caratteristici ed importanti del Veneto centrale, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:

a) una strada extraurbana secondaria, che collega la Tangenziale Nord di Padova, con la direttrici della *ex* Statali del Santo 307 e SR308, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta;

b) le opere viarie necessarie agli innesti sulla nuova direttrice di uscita da Padova Nord in progetto ed i raccordi con la mobilità debole dei territori interessati;

c) i tracciati ciclopedonali di accompagnamento e collegamento per aree antropizzate esistenti;

d) l'attraversamento della linea ferroviaria e del torrente Muson dei Sassi per il collegamento con la zona industriale di Cadoneghe e utilizzo della viabilità esistente fino alla SR308;

e) la realizzazione di una nuova stazione di fermata sulla linea ferroviaria del SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto) sulla linea Padova Castelfranco-Mestre-Venezia in via di completamento, all'altezza del-

la frazione di Terraglione (Vigodarzere) ai confini con una estesa zona industriale in Comune di Cadoneghe.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma I. sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.0.10

NISINI, VESCOVI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 180 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 180 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

94.0.11

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA,
FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Ai fini dell'accelerazione delle attività per la realizzazione del tunnel del Val fontana buona il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 2. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Liguria. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A12, tra Rapallo e Recco, con Moconesi attraverso le gallerie e viadotti necessari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265».

94.0.12

RIPAMONTI, BRUZZONE, PUCCIARELLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Ai fini dell'accelerazione delle attività per il completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola - Savona, il Presidente della Regione Liguria è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 2. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'infrastruttura.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 72 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

94.0.13

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha

espreso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 - parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

94.0.14

TESTOR, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti in infrastrutture)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui ai presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

94.0.15

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI,
ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di infrastrutture)

1. Al fine di accelerare le attività di completamento e messa in sicurezza della SS 106 - 'Ionica', e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente.

2. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori e della prosecuzione di quelli sospesi, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.

3. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dall'ANAS ed emana, d'intesa con l'ANAS, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.».

94.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di rilanciare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di Ambito Territoriale Minimo (ATEM), il Governo interviene con una revisione generale della materia, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, semplificando i procedimenti di gara sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) valorizzazione delle reti e degli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale secondo il disposto delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico e del D.Lgs. 118/2011;

b) revisione dei valori tariffari per la remunerazione del capitale investito (RAB), attribuiti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, sulla base di criteri oggettivamente riconducibili al valore reale degli investimenti effettuati nel tempo.

c) modifica della valenza temporale dei documenti di gara, al fine di superare l'attuale limite di validità di un solo anno (t-1) e prevedendo un meccanismo di aggiornamento del valore dei beni oggetto di riscatto;

d) approvazione per silenzio-assenso delle pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ove siano scaduti i termini previsti dalla legge per la loro verifica e valutazione;

e) agevolazione e incentivazione all'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore al fine di promuovere l'efficientamento degli operatori minori, attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dal Ministero per lo Sviluppo Economico sentite l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Gli incentivi saranno commisurati all'entità degli investimenti, misurata in euro per punto di riconsegna che il soggetto aggregato si impegnerà ad effettuare negli ATEM in cui opera nei 3 anni successivi all'aggregazione.

f) assunzione da parte del nuovo gestore del servizio del personale dipendente dalle aziende che dovranno lasciare il servizio distribuzione del gas al termine delle gare d'ambito, secondo i criteri del DM 226/2011 e il DM tutela sociale;

g) riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a partire dal 1° gennaio 2024, con cluster non superiori alle 20 gare per anno; le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera *g)* per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alla normativa di prevista emanazione.

Sono fatti salvi i soli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM per i quali, in esito alle gare bandite ai sensi del DM 226/2011, sia già stato sottoscritto il contratto di servizio con il Gestore subentrante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

h) sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione».

94.0.17

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

1. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le attività programmatiche infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da realizzare».

94.0.18

CUCCA, VONO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche in Sardegna).

All'articolo 23, comma 4-*bis* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 dopo le parole "n. 1102," e prima della parola "nonché" sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna,"».

94.0.19

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* del-

le centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il Mise e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma.

6-bis. Al comma *4-bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102," sono aggiunte le seguenti: "nei comuni della Sardegna,".».

94.0.20

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

All'articolo *13-bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: "le parole: 'nel cui capita-

le non figurino privati;' sono sostituite con le seguenti: 'nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea '''».

94.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

94.0.21

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Revisioni periodiche dei veicoli)

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo

80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche

e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.",

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da pone a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.",

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo,

si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

94.0.22

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Revisioni periodiche dei veicoli)

1. All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "in regime di temperatura controllata (ATP)," inserire le seguenti: "e dei loro rimorchi,"».

94.0.23

SAPONARA, CAMPARI, GRASSI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di targhe storiche)

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del

CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".».

94.0.24

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.».

94.0.25

CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Semplificazioni in materia di circolazione dei mezzi ad uso delle persone con disabilità)

1. All'articolo 190, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità"».

Art. 95

95.1

BOTTICI, PUGLIA

Sopprimere i commi da 1 a 23.

95.2

VANIN, MONTEVECCHI, PUGLIA, QUARTO, CASTELLONE, LEONE, TRENTACOSTE, PIRRO, L'ABBATE, DONNO, ROMANO, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, LA MURA, NATURALE, DI MICCO, GRANATO, GUIDOLIN, BOTTICI, D'ANGELO, ANGRISANI, MATRISCIANO, LANZI, EVANGELISTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole:* «Autorità per la laguna di Venezia» *con le seguenti:* «Autorità per la Laguna di Venezia»;

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le funzioni dell'Autorità sono esercitate nel rispetto del principio relativo al buono stato ecologico delle acque marine, così come previsto dalla decisione 2010/477/UE, tenendo presente la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, nel rispetto delle specie animali previste dalla Direttiva 30/11/2009, n. 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e della conservazione degli habitat naturali di cui alla direttiva 21/05/1992, n. 92/43/CEE (direttiva Habitat)»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» *con le seguenti:* «, coerentemente con i Programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152, con il Piano di gestione dei rischi di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e con il Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna, approvato con decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30 marzo 1993, Divisione 2 n. 1075, tenuto conto di quanto previsto in materia di piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS) dalla Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

3) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole:* «, il programma unico integrato»;

4) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino -, redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»;

5) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare esclusivamente mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

6) *sopprimere la lettera c);*

7) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

8) *sopprimere la lettera e);*

9) *alla lettera l), dopo la parola:* «provvede» *inserire le seguenti parole:* «, previa concertazione con gli enti competenti, ivi inclusi quelli competenti per il bacino scolante, »;

10) alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei canali interni di Venezia, Murano, Burano, Lido e Chioggia»;

11) alla lettera q), sopprimere le seguenti parole: «per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché»;

12) alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;

13) sopprimere la lettera s);

14) sopprimere la lettera t);

d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Autorità realizza un servizio preposto alla gestione dei livelli idraulici della Laguna e del sistema MOSE utilizzando l'esistente sala di controllo del Consorzio Venezia Nuova e avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione meteo-mare-climatica, nonché dell'Agenzia "ItaliaMeteo" di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Autorità può altresì promuovere studi e ricerche per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna anche avvalendosi della collaborazione e del contributo dell'Università "Ca'Foscari" Venezia, dell'Università degli studi di Padova, dell'Università "IUAV" di Venezia, di VIII - Venice International University, nonché degli istituti ed enti di ricerca pubblici. L'Autorità ha il compito di realizzare, per la previsione delle maree, un servizio specifico meteo-climatico-ambientale avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione.»;

e) al comma 4, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Segretario Generale»;

f) al comma 5:

1) sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Presidente» con le seguenti: «Segretario Generale»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Segretario Generale è scelto tra i dirigenti pubblici in servizio, con anzianità di ruolo di almeno 10 anni nella posizione, in possesso di laurea in ingegneria, con comprovata esperienza in ambito lagunare, marittimo e della bonifica dei siti inquinati ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.»;

3) ultimo periodo, sostituire le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

g) al comma 6, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Segretario Generale»;

h) al comma 7:

1) sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette»;

2) *sostituire le parole*: «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» *con le seguenti*: «, del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali»;

i) *al comma 15, sostituire le parole* «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti*: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

l) *al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole*: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti*: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

m) *al comma 19, sostituire le parole*: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti*: «Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

n) *al comma 20, lettera a), dopo le parole*: «attività di competenza relative al MOSE» *inserire le seguenti*: «, comprensive degli impianti e della strumentazione di previsione meto-marina (*control room*),»;

o) *al comma 22, capoverso* «Art. 4», *al comma 3 sopprimere le seguenti parole*: «approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e»;

p) *al comma 23, sostituire le parole* «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti*: «Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

q) *al comma 24, alinea, dopo le parole*: «tutela dell'UNESCO» *inserire le seguenti*: «l'Autorità svolge il ruolo di segreteria tecnica per il coordinamento delle azioni in capo ai diversi enti per la gestione del sito IT 394 Venice and its Lagoon ed»;

r) *al comma 24*:

1) *alla lettera a), sostituire le parole* «impianti di stoccaggio di GPL» *con le seguenti*: «impianti costieri di deposito GPL»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole* «impianti di stoccaggio di GPL» *con le seguenti parole*: «impianti costieri di deposito GPL»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Restano ferme tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

95.3

FREGOLENT, TOSATO, CANDURA, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Apporre le seguenti modificazioni:

a) *Al comma i sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'Autorità ha lo scopo di condurre ad unitarietà ed efficienza le diverse azioni riguardanti la laguna di Venezia in un quadro di sostenibilità complessiva.»

b) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire* «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il seguente: «Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare»

c) *Al comma 2, al termine del primo periodo aggiungere il seguente:* «le funzioni e le competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque, di cui al D.Lgs 152/2006 e alla gestione del rischio alluvioni, di cui al D. lgs D.lgs 49/2010.»

d) *Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole* «In particolare l'Autorità», *aggiungere il seguente testo:* «in accordo e coordinamento, laddove necessario, con gli altri soggetti istituzionali pertinenti e nel rispetto delle rispettive competenze, quali la Regione Veneto e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto, ARPAV».

95.4

BERNINI, CIRIANI, ROMEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al terzo periodo, dopo le parole:* «L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza» *aggiungere le seguenti:* «e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,»;

2) *al quarto periodo, sostituire le parole* «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo:*

1.1) *dopo le parole* «All'Autorità sono attribuite» *sopprimere la seguente:* «tutte»;

1.2) *sopprimere le parole*: «ivi incluse quelle»;

1.3) *sopprimere le parole*: «e 29 novembre 1984, n. 798» e *sostituire* «nonché» con «comprese»;

2) *alla lettera b)*, *sopprimere le parole*: «in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

3) *alla lettera c)*, *sopprimere le parole*: «e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare»;

4) *alla lettera e)*, *sopprimere le parole*: «vigilanza e»;

5) *alla lettera g)*, *sopprimere le parole*: «, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna»;

6) *alla lettera i)*, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689»;»;

7) *sostituire la lettera i)*, *con la seguente*: «i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni»;»;

8) *sopprimere la lettera m)*;

9) *sostituire la lettera p)* *con la seguente*: «p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze»;»;

10) *alla lettera r)* *sopprimere le parole*: «rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni»;»;

11) *alla lettera s)*, *premettere le parole*: «su richiesta dell'ente competente,» e *sostituire la parola* «trattamenti» *con le seguenti* «progetti di trattamento»;»;

12) *sopprimere la lettera o)*;

c) *al comma 5*:

1) *al secondo periodo sostituire le parole*: «che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza» *con le seguenti*: «aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori»;»;

2) *al sesto periodo sostituire le parole*: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con» *con le seguenti*: «del Presidente

del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;

d) *al comma 6:*

1) *al primo periodo:*

1.1) *sostituire la parola «sette» con «quattro»;*

1.2) *sostituire le parole «della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia,» con le seguenti «nonché - tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 - designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22,», e sopprimere le parole «e nominati,» e «secondo le modalità previste dallo statuto»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione», fino a: «l'Autorità», con le seguenti: «I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;*

3) *al quinto periodo: dopo «Il Presidente sottopone alla valutazione» aggiungere «vincolante»;*

4) *al settimo periodo sostituire «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» e dopo «per l'approvazione di concerto con» aggiungere «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;*

5) *all'ottavo periodo, sopprimere le parole: «e di merito»;*

6) *al nono periodo, sostituire la parola «interrotto» con «sospeso».*

e) *al comma 7, al primo periodo sostituire la parola «sei» con «sette» e dopo le parole «nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia,» aggiungere le seguenti «il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,»;*

f) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia»;*

g) *al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del*

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

h) *al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi».*

i) *al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, fatte salve le aree industriali di Porto Marghera»;*

l) *al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».*

95.5 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, terzo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole «Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti» con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;*

2) *al comma 2, alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le funzioni e competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque di cui al D.lgs 152/2006, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al D.lgs. 49/2010 e alle tutele di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat)»;*

3) *al medesimo comma 2, alla lettera a) sostituire le parole «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «coerentemente con i Programmi triennali di intervento di cui all'art. 69 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 49/2010 e con il Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna approvato con decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30.3.1993 Divisione 2^a n. 1075, e successivi aggiornamenti in attuazione della presente legge e tenuto conto delle direttive europee 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei piani gestione delle aree ZPS»;*

4) *al medesimo comma dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante»;*

5) *al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo*: «L'Autorità realizza un servizio preposto alla gestione dei livelli idraulici della Laguna e del sistema MOSE utilizzando l'esistente sala di controllo del Consorzio Venezia Nuova e avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione meteo-mare-climatica nonché dell'agenzia Italia Meteo di cui all'art. 1, comma 558, della legge 205/2017.».

6) *Al comma 5, al secondo periodo dopo le parole «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del» inserire le seguenti*: «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il».

95.6

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole «L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti* «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) *al comma 1), dopo la lettera t) inserire la seguente*:

«t-bis) promuove studi idrogeologici e geomorfologici della laguna di Venezia;»

c) *al comma 5), dopo le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti* «di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

d) *al comma 6), dopo le parole «di concerto con il» aggiungere le seguenti* «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il»;

e) *al comma 9), dopo le parole «di concerto con il» aggiungere le seguenti* «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il»;

f) *al comma 15), dopo le parole «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti* «di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

95.7

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 primo periodo, dopo le parole:* «regime idraulico lagunare» *inserire le seguenti:* «e alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della laguna, ivi inclusa la navigazione marittimo-portuale, nonché»;

b) *Al comma 2 lettera a), dopo le parole:* «il programma unico integrato e il programma di» *inserire le seguenti:* «completamento, regolazione»; *dopo le parole:* «di seguito MOSE» *aggiungere le seguenti:* «e delle sue opere complementari, quali le strutture necessarie a garantire l'accesso permanente al porto di Venezia anche con il sistema di paratie mobili in funzione, di cui alle delibere 3 aprile 2003 e 21 luglio 2011 del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798»;

c) *sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia e assicura l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, ivi compresi i canali marittimi e le zone portuali di concerto con l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale»;

d) *alla lettera r), dopo le parole* «nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche», *inserire le seguenti* «, curando altresì l'applicazione delle normative in materia di movimentazione e gestione dei sedimenti e fanghi di dragaggio, se del caso approvando specifiche linee guida e protocolli»;

e) *Al comma 2, dopo la lettera t) inserire la seguente lettera:*

«t-bis. assicura la piena agibilità e l'operatività dei porti di Venezia e Chioggia resi ad accesso regolato dal funzionamento delle paratie mobile del MOSE. A tal fine con regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottato d'intesa col Presidente della Regione del Veneto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di gestione dei porti regolati, anche in deroga ad altre disposizioni normative vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la gestione dei porti regolati avverrà ad opera dell'Autorità attraverso meccanismi che assicurino la partecipazione della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, degli altri Enti locali interessati e della Camera di Commercio;

2) la predetta partecipazione dovrà avvenire con competenze di Amministrazione attiva;

3) le competenze dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale saranno ridefinite in modo da assicurare la partecipazione effettiva degli Enti Locali alla gestione dei porti regolati;

4) le regole per la chiusura e l'apertura delle paratie mobili saranno sottoposte alla consultazione con le categorie economiche e sociali interessate prima della loro approvazione.».

95.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2 alinea dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le funzioni e competenze dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque di cui al D.lgs 152/2006, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al D.lgs 49/2010 e alle tutele di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat)».

95.10

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» con le seguenti: «coerentemente con i Programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del D.lgs 152/2006, con il Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs 49/2010 e con il Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna approvato con decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 30.3.1993 Divisione 2 n. 1075, e successivi aggiornamenti in attuazione della presente legge e tenuto conto delle direttive europee 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei piani gestione delle aree ZPS».

95.11

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;».

95.12

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità realizza un servizio preposto alla gestione dei livelli idraulici della Laguna e del sistema MOSE utilizzando l'esistente sala di controllo del Consorzio Venezia Nuova e avvalendosi dei sistemi nazionali, regionali e locali di previsione meteo-mare-climatica nonché dell'agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 205/2017.».

95.13

FREGOLENT, TOSATO, CANDURA, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Al comma 4, lettera a) sostituire: «Presidente» *con:* «Segretario Generale».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Segretario Generale è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Segretario Generale ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori molo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori molo è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori molo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Segretario Generale è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità e comunque nel limite di cui all'articolo

23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

b) *al comma 6, sostituire:* «Presidente», *ovunque ricorra, con:* «Segretario Generale»;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* «Presidente dell'Autorità, su proposta» *con:* «Segretario Generale dell'Autorità, su proposta»;

d) *al comma 9, sostituire:* «Presidente» *con:* «Segretario Generale»;

e) *al comma 15 sostituire:* «Presidente» *con:* «Segretario Generale»;

f) *al comma 22 sostituire:* «Presidente dell'Autorità» *con:* «Segretario Generale dell'Autorità».

95.14

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 5, al secondo periodo dopo le parole: «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del» *inserire le seguenti:* «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il».

95.15

ENDRIZZI, PUGLIA

Al comma 6, dopo le parole: «del Comune di Venezia» *inserire le seguenti:* «o del Comune di Chioggia».

95.16

VANIN, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13, sostituire le parole:* «aree iniziali stabilite» *con le seguenti:* «posizioni economiche iniziali dei profili professionali individuati»;

b) *al comma 14, sopprimere le parole:* «dell'area e».

95.17

FERRAZZI, D'ARIENZO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse.

27-ter. Le modifiche e integrazioni del decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.

27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consulativa istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Ai componen-

ti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».

ORDINE DEL GIORNO

G95.100

VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020) n. 104» (A.S. 1925);

premessò che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

in particolare, l'articolo 95 introduce misure finalizzate alla salvaguardia della laguna di Venezia e alla istituzione dell'autorità della laguna di Venezia attribuendo a quest'ultima la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale;

considerato che:

per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia sono state approvate una serie di leggi speciali, la prima risale al 1973 che ha definito, come prioritari, una serie di azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi quali: la salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica del territorio;

per il proseguimento degli obiettivi suddetti è stata istituita la Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

considerato, inoltre, che:

la legge 171 del 1973, ha previsto alla luce degli obiettivi su indicati, anche l'adozione di provvedimenti affidati alla competenza di diversi

soggetti quali: lo Stato, la Regione e gli enti locali. Ciò ha contribuito a determinare un quadro normativo molto frastagliato e poco omogeneo,

si impegna il Governo a:

provvedere al riordino normativo della disciplina riguardante la Laguna e la città di Venezia, in particolare, a rivedere le funzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia.

EMENDAMENTI

95.0.1

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione della Zona logistica semplificata rafforzata nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia o retroportuali logistiche del Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e per un periodo di sette anni, è istituita una Zona Logistica Semplificata Rafforzata, di seguito "ZLSR", previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex Provincia di Gorizia o retroportuali logistiche del Friuli Venezia Giulia. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata Rafforzata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli Venezia Giulia.

2. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui al precedente periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione: *a)* la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZLSR; *b)* la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori; *c)* la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento

di nuove imprese; *d*) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZLSR; *e*) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative; *f*) la lottizzazione dei terreni nella ZLSR; *g*) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR; *h*) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR; *i*) la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri; *l*) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.

3. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli apposti regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

4. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione della medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.

Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.

6. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a)* il numero di imprese insediate;
- b)* l'occupazione creata;
- c)* il volume di affari;
- d)* l'entità dei benefici consuntivati.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

95.0.2

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro all'anno per l'anno 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022.

2. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante il Fondo *green* di cui ai commi 85 e 86 della legge n. 160 del 2019, attraverso Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Ministero dell'Ambiente.

3. Al fine di favorire l'integrazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, è possibile destinare parte delle risorse previste dal piano Proteggi Italia agli interventi di cui al comma 1.

4. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2021"».

95.0.3

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.4

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, com-

porta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.6

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.
(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.
(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, com-

porta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192».

95.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Maggiori oneri COVID-19)

1. Fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione vigente, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione, sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

95.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Maggiori oneri COVID-19)

1. Fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione vigente, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione, sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di

contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

95.0.10

COLLINA, MANCA, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

95.0.11

FERRAZZI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, COMINCINI, MORONESE, DE PETRIS, LA MURA, LANIECE, FLORIDIA, QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE, NUGNES, UNTERBERGER, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, non devono contenere una percentuale minima di polietilentereftalato vergine.

2. Il Governo provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 25 milioni di euro per l'anno 2022, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 53,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 25 milioni di euro per l'anno 2022, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 43,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4;

b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

95.0.12

COLLINA, BITI, FERRARI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna, garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia per tutti i consumatori finali civili e industriali, coerentemente con il patto stato-regione del 2016, e assicu-

rare la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella Regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto l'insieme dei gasdotti funzionali a collegare i punti di produzione e/o approvvigionamento di gas naturale, gas naturale liquefatto e gas rinnovabili (e.g. biometano, idrogeno etc..) ai punti di riconsegna interconnessi con bacini di distribuzione e impianti industriali dei clienti finali, garantendo ai consumatori sardi parità di condizioni con il resto del paese. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico avvia i necessari interventi per dare attuazione al piano».

95.0.13

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per l'isola di Lampedusa e i comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini e misure di sostegno economico ai predetti territori)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sino al 31 dicembre 2021 è dichiarato lo stato di emergenza per l'isola di Lampedusa e i comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini, al fine di garantire un sostegno economico ai comuni maggiormente coinvolti dalla gestione dei flussi migratori, nonché rilanciare l'offerta turistica dei medesimi territori.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, nel comune di Lampedusa e nei comuni di Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini sono previste le seguenti misure:

a) il versamento dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è sospeso sino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento dell'ammontare complessivo, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo può essere dedotto ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) alle imprese che hanno sede nei predetti comuni possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto;

c) ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nel territorio di Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

3. Con apposite ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di erogazione dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2, lettera *b)*, nonché le modalità di rateizzazione di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, e a 10 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

95.0.14

FREGOLENT, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Ulteriori disposizioni per il sistema portuale di Venezia)

1. Per la realizzazione di un piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia, in un quadro trasportistico che possa incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare per i flussi merci senza incidere sugli archi urbani, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 3. Il Commissa-

rio dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie costituite dai seguenti interventi:

a) realizzazione della nuova viabilità stradale di collegamento dall'autostrada A57 alla SS 309 Romea ed al sistema portuale di Marghera [bretella di lunghezza 2,9 km categoria C1];

b) interconnessione a livelli sfalsati in corrispondenza della rotatoria della Rana;

c) realizzazione dell'attraversamento del canale portuale per l'accesso all'isola portuale;

d) interconnessione con la viabilità portuale.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, e può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dai presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

95.0.15

FREGOLENT, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni per il rilancio dell'accessibilità turistica della laguna veneta e del Veneto orientale)

1. Ai fini dell'attuazione di un piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale, come delimitata

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis* e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 2. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell'autostrada A4 alle spiagge venete di lesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:

- a)* Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);
- b)* Scavalco Strada Statale 14 a San Donà di Piave (VE);
- c)* Bretella di collegamento SS14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e lesolo (VE);
- d)* Collegamento SR43 lesolo - Cavallino Treporti (VE)
- e)* Completamento circonvallazione di lesolo (VE)
- f)* Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 - 'della Venezia Giulia', la SP 41 - 'Casale Portegradi' e la SP 43 - «Portegradi - Caposile - Jesolo»;

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

95.0.16

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni per il rilancio della mobilità sostenibile dell'Alto Adriatico)

1. Per la progettazione e realizzazione della Ciclovía dell'Alto Adriatico "Trieste - Lignano « lesolo » Venezia « Chioggia » Porto Tolle", è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da assegnare alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, suddivisi tra le due regioni in base all'estensione chilometrica dell'opera per ciascun territorio regionale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

95.0.17

GALLONE

Dopol'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza».

95.0.18

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Rafforzamento delle misure di sostegno finanziario alle imprese)

All'articolo 55, capoverso articolo 44-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite con le seguenti: "trasformato in";

2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. ";

3) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "data di efficacia giuridica";

4) alle lettere *a)* e *b)* la parola: "trasformabili" è sostituita con la seguente: "trasformate";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-*ter*. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative

agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;

c) al comma 2 le parole: "Essi possono essere utilizzati" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

d) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: "deve essere esercitata" sono aggiunte le seguenti: "tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016".

2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo".

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».

95.0.19

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

(Modificazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)

1. All'articolo 13, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

95.0.90 (già 95.9)

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 95-bis

1. All'articolo 199, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019" sono aggiunte le seguenti: "intendendosi per tali anche quelle fatturate per importi definiti con apposita istruttoria condotta dall'Autorità competente e relativa a ogni porto, per il servizio di ormeggio reso a favore dei mezzi veloci, delle navi traghetto Ro Ro passeggeri e merci, delle navi porta contenitori e delle navi da crociera,"».

Art. 96

96.1

BOTTICI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

96.2

LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

96.3

LANZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

96.4

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: 100 milioni»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

d) *alla lettera d) sostituire le parole: «57,5 milioni» con le seguenti: «72,5 milioni»;*

e) *al primo periodo le parole: «Limitatamente all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020».*

Conseguentemente, alla, fine del comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge».

96.5

PICHELTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

d) *alla lettera d) sostituire le parole: «57,5 milioni» con le seguenti: «72,5 milioni».*

Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge».

96.6

RAMPI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».

96.7

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

96.8

GASPARRI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

96.9

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione

è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

96.10

FEDE, GIROTTI, COLTORTI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.1771 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare. Il presente comma si applica anche alle emittenti nazionali"».

96.11

CANGINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "abbonamenti a quotidiani" aggiungere le seguenti: "e periodici"».

96.12

GIRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "abbonamenti a quotidiani" aggiungere le seguenti: "e periodici"».

96.0.1

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta.

3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore."».

96.0.2

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali)

1. Al fine di pervenire al riordino della disciplina vigente dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli ordini dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali, sono approvate con apposito decreto del presidente della repubblica, modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove d'esame.

2. Allo scopo indicato al comma 1, al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ordine dei chimici" sono aggiunte le seguenti: "e dei fisici";

b) al comma 2, dopo le parole: "sezione A" sono aggiunte le seguenti: "del settore Chimica";

c) al comma 3, dopo le parole: "sezione B" sono aggiunte le seguenti: "del settore Chimica";

2) Al medesimo articolo 35 del D.R.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono poi aggiunti i seguenti commi:

4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento da adottarsi con decreto del ministro della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.";

3) all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024.";

4) all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-bis. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quater*. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.";

5) all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024.";

6) all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono soppresse le parole: ", perito industriale";

b) al comma 1, le parole: ", perito agrario e perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "e perito agrario";

c) la lettera d), del comma 2 è soppressa;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: ", perito industriale laureato";

7) al Titolo II Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

"Art. 55-*bis*.

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori: Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio; Settore: Ambiente, Cave e Miniere; Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica; Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione; Settore: Chimica; Settore: Tutela e Sicurezza; Settore: Informatica; Settore: Design.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti: Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23; Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L34; Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30; Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30; Settore Chimica: classi L-25, L-26, L27; Settore Tutela e Si-

curezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31; Settore Informatica: classi L-8, L-31; Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di 'equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la equiparazione tra classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi'.

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7.

15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.

17. Ogni nonna contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".

3. La rubrica del Capo III del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 è conseguentemente modificata, inserendo, dopo la parola: "universitario", le seguenti: "e ordinistico"».

96.0.3

CORTI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87:

1) al comma 7, le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

b) all'articolo 90:

1) al comma 1, dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private", in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, odi diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica uti-

lità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

c) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 12 agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

96.0.4

CORTI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *fixed wireless access* (FWA) su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36";

b) al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: "cm 50" è sostituita dalla seguente: "1 metro";

b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente:

"A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico";

c) all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "0,5" è sostituita dalla seguente: "1,5"».

96.0.5

GIROTTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

1. Dopo l'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 146-bis.

(Misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare)

1. In attuazione del principio di risparmio dell'acqua, la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente si effettua, di regola e ove tecnicamente possibile e con verifica degli oneri per l'utente finale, al punto di consegna, secondo le migliori tecnologie disponibili, mediante contatori singoli, per ciascuna unità abitativa rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore del medesimo servizio. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabiliti criteri e modalità minimi:

a) per la misurazione puntuale di consumi attraverso l'installazione di contatori individuali per unità immobiliare;

b) fermi restando i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, per procedere alla sostituzione mediante l'installazione di contatori singoli per ciascuna unità abitativa;

c) per standardizzare il riparto fra le utenze individuali mediante la previsione di procedure omogenee per il riparto stesso;

d) per favorire, anche attraverso progetti sperimentali, l'installazione di contatori *smart*.

2. All'Allegato 1/1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, il punto 8.2.8 cessa di produrre effetti dalla data di adozione del provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al comma 1."».

96.0.6

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

*(Semplificazioni per le imprese e per i settori agricoli -
Consorzio per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene)*

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.";

b) le parole: "a base di polietilene", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "in polietilene".

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie.

3. Il decreto di cui al comma 1, lettera *a)*, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

96.0.7

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per le piccole utilizzazioni geotermiche e per il repowering di impianti eolici)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis".

2. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 1, lettera b), capoverso "3.", al secondo periodo dopo le parole: "né delle opere connesse" sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza

massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$ ".

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10° , utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 * 2/3$ e $n1 * d1 / (d2 - d1)$;

2) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 * d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:

a) $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

b) $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

c) $d2$: diametro nuovi rotori;

d) $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

96.0.8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.».

96.0.9

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "per tale esclusiva configurazione impiantistica d'utenza è determinato sottraendo a"».

96.0.10

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad eccezione delle concessioni di servizi di interesse economico generale,";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nella quota percentuale di cui al primo periodo del comma 1 non si computano le attività svolte dal concessionario con propri mezzi e personale proprio."».

96.0.11

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure a sostegno della filiera della canapa)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"*g-bis)* coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

c) all'articolo 4, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g-bis)*, non

rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono definiti i requisiti e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 2, lettera g-bis) dell'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle loro proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. All'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) infiorescenze derivate da *Canapa Sativa* L., di cui alla lettera g-bis), comma 2, articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n.242, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento: 25 per cento"».

96.0.12

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-*bis*.

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, i progetti di sviluppo oggetto di programmi di lavoro di istanze di concessioni sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Entro il 30 novembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca di idrocarburi o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi: 1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità; 2) la sostenibilità finanziaria; 3) la rapidità di sviluppo; 4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca; 5) il sostegno all'occupazione.

3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico individuati dal Ministero dello sviluppo economico, di promuovere l'eventuale partecipazione di altri operatori allo sviluppo di tali progetti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito internet dello stesso Ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti depositano presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione delle attività nei permessi interessati o di prosecuzione dei procedimenti di conferimento o proroga dei permessi, accompagnata da una relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765/2008. In caso di mancata presentazione della istanza entro i termini previsti il permesso o la istanza di permesso si intendono rinunciati e lo stesso Ministero provvede alla accettazione della rinuncia e alla archiviazione delle istanze.

3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca di cui al comma *3-bis* entro il termine di cui al comma *3-ter*, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma *3-ter* per i permessi in mare ed entro 60 giorni dal ricevimento della intesa regionale per i permessi in terraferma.";

b) al comma 4, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma *3-bis*;

d-ter) le istanze di concessione.";

c) al comma 5, dopo le parole: "La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "e ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*;

d) al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma *3-bis*";

e) al comma 8:

1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione

e di ricerca in essere" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le istanze di concessione e i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis";

2) è soppresso il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.";

3) all'ultimo periodo è soppressa la seguente parola: "non".

2. Le maggiori entrate nette e complessive determinate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nei settori industriali promossi dal *Green Deal* europeo».

96.0.13

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.96-bis.

(Modifiche agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, comma 1, dopo le parole: "per un massimo di 80.000 euro" e prima delle seguenti: "in relazione agli interventi necessari" sono inserite le parole: "per ciascuna sede operativa e unità locale,";

b) all'articolo 125, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale"».

96.0.14

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. L'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

a) al comma 1 le aliquote 25 per cento, 35 per cento e 45 per cento sono aumentate al 70 per cento senza distinzione di dimensione aziendale, totale di bilancio e/o di fatturato;

b) alla fine del periodo viene aggiunto il seguente: "Per le altre regioni le aliquote attuali saranno aumentate al 60 per cento del monte spese agevolabile per le attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal numero di dipendenti.";

c) il comma 2 è soppresso (se possibile dato che è il testo che stabilisce il tetto degli aiuti);

d) al comma 3 sostituire le parole: "106, 4 milioni di euro" con "200 milioni di euro"».

96.0.15

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che

lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-*bis*,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*) Il decreto di cui al comma 5, lettera *b*) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili"».

96.0.16

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 96-bis.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro'; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis) il decreto di cui al comma 5, lettera *b)* è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può esclu-

dere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."».

96.0.17

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."».

96.0.18

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera l), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il numero 1);
 - b) sopprimere il numero 3.3)».
-

96.0.19

FERRARI, D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifica al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo degli stessi."».

96.0.20

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Usucapione di strutture per disabili)

1. Ai fabbricati ed ai terreni utilizzati per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella disponibilità di enti il cui scopo statutario sia la cura delle persone di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1158 e seguenti del codice civile.».

96.0.21

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, i soggetti richiedenti il regime di sostegno di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione, in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al GSE. La restante quota è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a conclusione delle procedure per il riconoscimento effettuate dal GSE.

2. I soggetti richiedenti il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione secondo le modalità di cui al comma 1, presentano al GSE idonea fideiussione bancaria o assicurativa di valore pari all'importo richiesto.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

96.0.22

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, i soggetti richiedenti il regime di sostegno di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione, in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al GSE. La restante quota è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a conclusione delle procedure per il riconoscimento effettuate dal GSE.

2. I soggetti richiedenti il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione secondo le modalità di cui al comma 1, presentano al GSE idonea fidejussione bancaria o assicurativa di valore pari all'importo richiesto.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

96.0.23

BRESSA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *l*-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

96.0.24

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse a disposizione degli enti di gestione delle aree protette)

1. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

96.0.25

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Conversione finanziamenti garantiti per le piccole e medie imprese)

1. Il 50 per cento delle risorse poste a garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto n. 23 del 2020, sono erogate come contributi a fondo perduto direttamente dal Fondo PMI alte imprese che ne fanno richiesta. Il restante 50 per cento è posto a garanzia dei finanziamenti di cui al periodo precedente, fino ad un massimo importo di euro 15.000 per

ciascun finanziamento, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 13 del predetto decreto».

96.0.26

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96.

(Misure di sostegno per l'edilizia residenziale sociale)

1. Al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, con dotazione pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, volto a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione e l'accesso dei beneficiari alle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

96.0.27

CALANDRINI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato".)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'im-

plementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

b) alla sicurezza statica;

c) alla sicurezza impiantistica;

d) alla classificazione energetica;

e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato digitale - presso l'agenzia delle entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

96.0.28

NASTRI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per il sostegno al settore termale)

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti COVID-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori - stabilimento *ex* INPS, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

96.0.29

ROMEO, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Incentivi per il Reshoring)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2021, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o *extra-europeo* nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

96.0.30

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 96-bis.

(Comitato nazionale per la produttività)

1. In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) è istituito il Comitato nazionale per la produttività presso il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il Comitato è composto da 9 membri scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza a livello nazionale e internazionale, in ambito economico e statistico, con specifica attenzione alle tematiche della produttività e delle competitività. Non possono far parte del Comitato esperti che svolgono cariche pubbliche elettive, rappresentanti delle parti sociali o che si trovano in posizione di dipendenza gerarchica da un Ministro. Nella sua composizione è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro è componente di diritto del Comitato. I restanti membri sono designati su proposta:

- a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) uno dal Ministro degli Affari Europei;
- c) due dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- d) due dal Ministro per lo sviluppo economico;

- e)* uno dalla Banca d'Italia;
- f)* uno dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I suoi membri durano in carica tre anni, la loro nomina può essere rinnovata una volta e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

4. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti, che ne cura la direzione dei lavori.

5. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) e in particolare:

a) è responsabile dell'analisi dei fattori determinanti e dei cambiamenti di produttività e competitività nazionali, ne monitora gli sviluppi e assicura l'informazione degli esiti della propria attività;

b) propone le politiche e le riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea.

c) nell'ambito delle proprie attribuzioni, contribuisce a livello nazionale alla analisi sulla situazione economica italiana e svolge compiti di studio e promozione di attività di indagine, di ricerca e di approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale;

d) svolge analisi economiche, valuta le misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate e le comunica alla Commissione europea;

e) predispose una Relazione annuale presentata al Governo e alle Camere, previa consultazione pubblica delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, propedeutica alle analisi effettuate dalla Commissione Europea nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

f) mantiene rapporti di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

6. I Ministeri e le Commissioni parlamentari possono richiedere al Comitato specifici pareri e analisi e chiedere di riferire sulle questioni di propria spettanza.

7. Nell'ambito delle sue attività il Comitato dialoga con le istituzioni pubbliche nazionali e locali al fine di svolgere il monitoraggio e l'analisi dei dati e necessari alle sue attività. Al tal fine, le amministrazioni e gli enti pubblici assicurano al Comitato medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia, finanza, produttività, sviluppo da loro costituite o alimentate, compreso l'accesso ai dati riservati e confidenziali, previo impegno a garantirne la riservatezza. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per finalità statistiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Comitato è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

8. Al fine di garantire l'imparzialità e l'oggettività dei lavori e la realizzazione di analisi e valutazioni nell'interesse generale, il Comitato è dotato di autonomia funzionale.

9. Il Comitato garantisce la pubblicazione e la diffusione dei suoi studi, analisi, ricerche e della relazione annuale di cui al comma 5.

10. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei membri del comitato di cui al comma 2;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, di organizzazione del comitato, ivi inclusa la segreteria tecnica, composta da personale del Consiglio e dal personale specializzato appartenente ad altre Amministrazioni Pubbliche.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

96.0.31

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni unite al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventisei membri, uno dei quali in rappresentanza Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro; dei restanti ventiquattro".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 97

97.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: 20 per cento».

97.2

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 126 e 127» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 126, 127 e 144».

97.3

CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 126 e 127» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 126, 127 e 144».

97.4

FAGGI, MONTANI, SAVIANE, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 16 settembre 2020» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 31 dicembre 2020.»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «16 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021».*

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.248 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 3.748 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

97.5

FERRARI, NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «16 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021».

97.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I versamenti a titolo di una *tantum* di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 ed all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, scaduti o in scadenza nel corso dell'anno 2020, anche ove già rateizzati o precedentemente differiti, possono essere ulteriormente rateizzati fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1-ter. I versamenti di cui al comma 1-bis, relativi a procedimenti attivati nel 2021, possono essere rateizzati fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.».

97.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(IVA sui crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.";

c) al comma 5, dopo le parole: "a titolo di rivalsa." inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).";

d) dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma:

"11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";

g) al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera b)".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.».

97.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,"».

97.0.3

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

1. All'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i lavoratori autonomi che abbiano compiuto i 65 anni di età e siano titolari di trattamenti pensionistici diretti - erogati con il sistema retributivo, misto o interamente contributivo - a carico

del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà. Per quanto riguarda i lavoratori la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà."

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

97.0.4

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.";

b) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "data di efficacia giuridica"».

97.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Aliquota IVA sulle cessioni dei beni utili per il contenimento e la gestione delle epidemie)

All'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "detergenti disinfettanti per mani" con le seguenti: "detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani" e sostituire le parole: "soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;" con le seguenti: "soluzione idroalcolica; perossido al 3 per cento;"».

97.0.6

LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione dei mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID-19, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è altresì riconosciuta per le spese documentate sostenute nell'anno 2021, ai medesimi soggetti e con le medesime modalità ivi previste, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ai 16.000 euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

97.0.7

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni per la promozione del bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni per il 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 114, comma 4».

97.0.8

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Due per mille per associazioni culturali)

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o cancellazione delle associazioni nell'elenco di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2021 possono esserlo in quello successivo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

97.0.9

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.97-bis.

(Nuova definizione agevolata)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

97.0.10

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle

altre indennità e somme, l'imposta, calcolata con l'aliquota di cui al comma 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 150 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

97.0.11

Emanuele PELLEGRINI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

97.0.12

ROMANO, PUGLIA, NOCERINO, MININNO, CASTELLONE, PAVANELLI, MORRA, MORONESE, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti"».

Art. 98

98.1

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esenti dal versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente, del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 162».

La rubrica è così riformulata: (Esenzione secondo acconto ISA).

98.2

PILLON, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:* «Per i medesimi soggetti è altresì prorogato il termine per il versamento dell'IVA dovuta per il periodo fino al 31 maggio 2021, che dovrà essere corrisposta in 12 rate, a partire dal 1 giugno 2021.»;

b) *al comma 1 le parole:* «La disposizione di cui al primo periodo si applica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano»;

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.500 milioni di per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2.200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono H relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

La rubrica è così riformulata: (Proroga secondo acconto ISA e proroga IVA).

98.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i contribuenti di cui al precedente comma 1, i versamenti del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2019 e dell'eventuale primo acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, sono considerati tempestivi se effettuati entro la data del 30 novembre 2020.

2-ter. I versamenti delle somme dovute possono essere effettuati entro il 30 novembre 2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,80 per cento e senza l'applicazione di ulteriori sanzioni.».

98.4

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo *9-bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo *9-bis.*».

98.5

DONNO, FENU, PUGLIA, TRENTACOSTE, BOTTO, VACCARO, ROMANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma *1-sexies* è aggiunto il seguente:

"*1-septies.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-quinquies* ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il Decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia."».

98.0.1

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO,
FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.
(IVA per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 dalle imprese turistico ricettive, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020, 2021 E 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.
(IVA per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 dalle imprese turistico ricettive, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.».

98.0.3

MALLEGNI, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(IVA per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 dalle imprese turistico ricettive, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».

98.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(IVA per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 dalle imprese turistico ricettive,-ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».

98.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.
(IVA per cassa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 dalle imprese turistico ricettive, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».

98.0.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.
(Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi e rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

3. Per i soggetti di cui ai precedenti commi i versamenti indicati ai medesimi commi sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 162 è abrogato».

98.0.7

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi e sanzioni applicabili ai soggetti ISA per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

3. Per i soggetti di cui ai commi precedenti, le sanzioni applicabili in relazione ai versamenti indicati ai medesimi commi sono ridotte ad un decimo a condizione che i medesimi siano eseguiti entro il 30 settembre 2020.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162 è abrogato».

98.0.8

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2020».

98.0.9

D'ALFONSO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2020.

98.0.10

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 7,6 milioni di euro per l'anno 2020.

98.0.11

MONTANI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, i versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.12

DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, i versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.13

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, i versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima

sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, i versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.15

LA PIETRA, BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, i versamenti indicati al medesimo articolo 1, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 30 settembre 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. In caso di versamento rateale, le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.16

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimessione in termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. I versamenti delle somme dovute dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le

condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in scadenza il 20 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 ottobre 2020.».

98.0.17

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Sanzioni applicabili ai soggetti ISA per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le sanzioni applicabili in relazione ai versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono ridotte ad un decimo a condizione che i medesimi siano eseguiti entro il 30 settembre 2020.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per-migliorare il profilo di affidabilità", sono soppresse.».

98.0.18

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Sanzioni applicabili ai soggetti ISA per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le sanzioni applicabili in relazione ai versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono ridotte ad un decimo a condizione che i medesimi siano eseguiti entro il 30 settembre 2020.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.19

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Sanzioni applicabili ai soggetti ISA per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le sanzioni applicabili in relazione ai versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono ridotte ad un decimo a condizione che i medesimi siano eseguiti entro il 30 settembre 2020.

2. All'articolo 1, comma I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.20

BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Sanzioni applicabili ai soggetti ISA per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le sanzioni applicabili in relazione ai versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono ridotte ad un decimo a condizione che i medesimi siano eseguiti entro il 30 settembre 2020.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29

giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse.».

98.0.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Sanzioni applicabili ai soggetti ISA per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le sanzioni applicabili in relazione ai versamenti indicati al medesimo articolo 1 sono ridotte ad un decimo a condizione che i medesimi siano eseguiti entro il 30 settembre 2020.

2. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse».

98.0.22

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse».

98.0.23

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse».

98.0.24

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse».

98.0.25

LA PIETRA, BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29

giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse».

98.0.26

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP per i soggetti ISA)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 29 giugno 2020, le parole: "correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità" sono soppresse».

98.0.27

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Moratoria sul versamento del saldo imposte 2019 e primo acconto 2020 ISA)

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti dei saldi dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e dei primi acconti del periodo d'imposta 2020, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 ottobre 2020.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

98.0.28

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Moratoria sul versamento del saldo imposte 2019 e primo acconto 2020 ISA)

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti dei saldi dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e dei primi acconti del periodo d'imposta 2020, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 ottobre 2020.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

98.0.29

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.98-bis.

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche è prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di versamento delle imposte di autoliquidazione già scadute in data 20 agosto 2020.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applica una maggiorazione dello 0.3 per cento mensile a titolo di interessi».

98.0.30

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, e sospensione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come: "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

98.0.31

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

98.0.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso)

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

98.0.33

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti vantati dalle aziende turistico ricettive nei confronti dei tour operator e di altri soggetti terzi, anche di altre nazionalità, risultanti in bilancia, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio".»

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro».

98.0.34

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti vantati dalle aziende turistico ricettive nei confronti dei tour operator e di altri soggetti terzi, anche di altre nazionalità, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel

comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma *2-bis*. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma *2-bis* non concorre a formare il reddito dell'esercizio."»

98.0.35

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le svalutazioni dei crediti vantati dalle aziende turistico ricettive nei confronti dei tour operator e di altri soggetti terzi, anche di altre nazionalità, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale odi acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma *2-bis*. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma *2-bis* non concorre a formare il reddito dell'esercizio».

98.0.36

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali)

"1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Le svalutazioni dei crediti vantati dalle aziende turistico ricettive nei confronti dei tour operator e di altri soggetti terzi, anche di altre nazionalità, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma *2-bis*. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma *2-bis* non concorre a formare il reddito dell'esercizio.»

98.0.37

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *d-ter*) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge

30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

98.0.38

BERNINI, MALAN, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire la lettera *d-ter*) con la seguente:

«*d-ter*) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

98.0.39

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-*quater*, aggiungere la seguente:

"1-*quinques*) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro dal 2020 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

98.0.40

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifica all'articolo 50 del D.p.r. 22/12/1986 n. 917)

Al comma 1, del D.p.r. 22/12/1986 n. 917 dopo la lettera *l)* aggiungere la seguente:

1-*bis*) Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

98.0.41

SAVIANE, MONTANI, SIRI, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga del termine per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al comma 8, terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

98.0.42

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga del termine per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

Al comma 8, terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centottanta giorni».

98.0.43

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga del termine per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

98.0.44

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Proroga del termine di versamento delle rate non versate nel 2020 relative a "Rottamazione ter" e "Saldo e stralcio")

All'art. 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

98.0.45

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze

e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e i milione a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.46

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. All'articolo 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo io della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative che, nel periodo di imposta precedente, hanno conseguito un ammontare di ricavi indicati all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non superiore ai limiti previsti dall'articolo 18, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono optare per la determinazione del reddito complessivo secondo dell'articolo 66 del medesimo testo unico.

3. L'opzione di cui al comma 2 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Qualora vengano superati i limiti di ricavi previsti dall'articolo 18, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l'opzione cessa dall'inizio del periodo di imposta successivo.

4. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di cui al comma 2, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non abbiano concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale. I ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, abbiano già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi nei quali si applica il regime opzionale, ancorché si verifichino i presupposti previsti dal regime opzionale; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario."

2. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo io della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa

riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo è versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

98.0.47

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

Art. 99

99.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre», con le seguenti: «31 dicembre».

99.2

CALANDRINI

Al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre», con le parole: «31 dicembre».

99.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché,";

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

"10-septies. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere."».

99.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 481 del c.p.c. dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-bis."».

99.0.1

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Regolarizzazione infrazioni formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1, per il primo anno di applicazione della fattura elettronica obbligatoria nonché per il periodo d'imposta 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, qualora la fattura è stata emessa con le modalità previste entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e l'IVA è stata versata entro il medesimo termine, sana le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Qualora la tardiva emissione della fattura abbia comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche IVA di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata di cui al comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi 1 e 2

dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, senza nuovi ed ulteriori oneri per il contribuente.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30 novembre 2020 ed entro il 28 febbraio 2021.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione degli uffici competenti.

5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

6. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

99.0.2

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Riduzione dell'aliquota IV A sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis. coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto- legge».

99.0.3

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. Per il sostegno delle imprese del settore delle bevande analcoliche, all'articolo 133 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) lettera a), sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) lettera b), sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 751,6 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.«.

99.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Sospensione esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. L'esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo o commerciale emessi tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 è sospesa sino al 31 dicembre 2021.».

99.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

1. I procedimenti di convalida di sfratto si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida nei casi in cui:

- a) la morosità fosse relativa a uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
 - b) il conduttore abbia provveduto a sanare la morosità alla prima udienza di convalida;
 - c) sia già stata emessa l'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 665 e 667 c.p.».
-

99.0.6

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli artt. 14 e seguenti Legge 27.01.2012.n.3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 100.

Art. 100

100.1

CROATTI, LUPO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché ai rapporti» fino alla fine del comma;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non richiede l'adozione di alcun atto da parte degli enti gestori.»;

c) *al comma 5, sostituire le parole: «15 dicembre 2020» con le seguenti: «30 ottobre 2020»;*

d) *al comma 7*

a) *alla lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;*

b) *alla lettera b) le parole: «60 per cento» dalle parole: «70 per cento»;*

e) *al comma 8, sostituire le parole: «15 dicembre 2020» con le seguenti: «30 ottobre 2020» e le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021»;*

100.2

TOSATO, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «in aree ricadenti nel demanio marittimo» inserire le seguenti: «, lacuale e fluviale».

100.3

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «ricadenti nel demanio marittimo» inserire le seguenti: «e lacuale».

100.4

MARTI, RIPAMONTI, CENTINAIO, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

100.5

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

"683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza

sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

100.6

GASPARRI, MALLEGGNI

Al comma 2, sostituire: «2021» con «2020» e al comma 3, dopo la parola: «diporto» inserire le seguenti: «e turistico ricreative».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100.7

GASPARRI, MALLEGGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «nautica da diporto» aggiungere le seguenti: «nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del Reg. per l'esecuzione del Cod. Nav. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».*

b) *al comma 6, sostituire le parole da: «in corso procedimenti penali inerenti alla concessione» con le seguenti: «siano intervenute sentenze penali definitive» e aggiungere dopo le parole: «6 settembre 2011, n. 159» le seguenti: «con esclusione delle concessioni demaniali marittime affidate alla gestione di un amministratore giudiziario o straordinario nominati dall'Autorità Giudiziaria o Prefetto».*

c) *al comma 7, aggiungere la seguente lettera:*

«e) in unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al 100 per cento del canone risultante dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomutate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione».

100.8

CALANDRINI

Al comma 3), dopo le parole: «e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto» aggiungere le seguenti parole: «nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del Reg. per l'esecuzione del Cod. Nav. R.D. 30 marzo 1942, n. 327».

100.9

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 3, dopo la parola: «diporto» inserire le seguenti: «e turistico ricreative».

100.10

D'ALFONSO, FERRARI

All'articolo 100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente».*

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" è sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte le seguenti parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento"».*

100.11

BARBONI, AIMI, FANTETTI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qua-

lunque finalità, ad eccezione del noleggio e locazione natanti, non può comunque, essere inferiore a euro 2.500».

100.12

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100.13

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100.14

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100.15

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

100.16

PESCO, PUGLIA

Al comma 7, dopo le parole: «articolo 03, comma 1, lettera b)», inserire le seguenti: «punto 2.1.».

100.17

CALANDRINI

Al comma ,7) dopo la lettera a) aggiungere la lettera:

«a-bis) unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al 100 per cento del canone risultante dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomutate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione.».

100.18

CROATTI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1) Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'adesione alla definizione agevolata del contenzioso di cui al comma 7, può essere estesa all'annualità del canone 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la predetta

annualità non sia stata ancora richiesta ovvero non sia divenuta definitiva, mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al trenta per cento delle somme richieste o da determinarsi secondo i criteri di cui all'articolo 03 comma i, lettera *b)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) rateizzato fino ad un massimo di sei annualità, di un importo pari al sessanta per cento delle somme richieste o da determinarsi secondo il criterio sub *a*1, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.»;

2) al comma 8, sostituire le parole: «di cui al comma 7», con le seguenti: «di cui ai commi 7 e 7-bis.».

100.19

CALANDRINI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di rendere omogenei sul territorio nazionale i criteri per il rilascio dei nulla osta per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree demaniali marittime, le Regioni stabiliscono, sulla base di Linee Guida approvate dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, di concerto con il Ministro del Turismo, criteri per la formulazione delle relative graduatorie secondo le seguenti priorità:

a) costituisce criterio prioritario la professionalità, maturata anche in modo discontinuo, sul demanio

marittimo per il quale si richiede il nulla-osta;

b) costituiscono criteri accessori la qualificazione dell'imprenditore secondo standard richiesti dai Comuni in materia di certificato BLSD (*Basic Life support and Defibrillation*); di utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale ovvero a trazione elettrica o manuale; di diffusione di informazioni e iniziative promosse dalle Amministrazioni Comunali; di utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata; di partecipazione a corsi di formazione promossi dalle stesse Amministrazioni in materia di ospitalità e turismo;

c) costituisce criterio dirimente, in caso di parità di punteggi, l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Nell'ambito del loro ordinamento le Regioni possono prevedere una durata pluriennale dei nulla osta ovvero stabilire, ai fini del loro rilascio, una

procedura di rinnovo previa la verifica dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale.».

100.20

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Dopo il 2° comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione. aggiungere il seguente:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni"».

100.21

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis) dopo il secondo comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni".».

100.22

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«Dopo il secondo comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:

"Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime".».

100.23

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis) all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 nr. 374 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo."».

100.24

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

"683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241."».

100.25

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*) non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del DPR 15 febbraio 1952 nr. 328."».

100.0.1

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)

1. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole: "del presente decreto" e le parole: "e in scadenza entro", inserire le seguenti: ",nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,".

Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole: "31 dicembre 2015", con le seguenti: "31 dicembre 2018"«.

100.0.2

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.100-bis.

(Misure di semplificazione in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime)

1. AI comma 18 dell'art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito in legge,

con modificazioni, dall'art. i, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole: "del presente decreto" e le parole: "e in scadenza entro", inserire le seguenti: ", nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,".

2. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194 sostituire le parole: "31 dicembre 2015", con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

100.0.3

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime ad uso pesca ed acquacoltura)

Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "del presente decreto" inserire le seguenti: ", nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,";

- sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

100.0.4

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA,
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2020 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

3. Per l'attuazione del presente articolo, stimato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

100.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID- 19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2020 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

3. Per l'attuazione del presente articolo, stimato in 2, 1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 114».

100.0.6

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2020 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento

attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

3. Per l'attuazione del presente articolo, stimato in 2, 1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 114».

100.0.7

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 100-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale

depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

100.0.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

100.0.9

ROSSOMANDO, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Interventi a favore degli Enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza)

1. Fino al 15 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto nei confronti degli enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, compresi i procedimenti esecutivi e i provvedimenti di riscossione coattiva nonché di sospensione, revoca e decadenza delle concessioni e convenzioni per mancato versamento del canone.

2. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni e convenzioni con enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza, i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento del canone di locazione, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del concessionario, mediante il versamento, in un massimo di tre rate, di un importo pari al 30% delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

3. Le domande per accedere alla definizione di cui al comma 2, devono essere presentata entro il 15 dicembre 2020 e l'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2021.

4. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati dell'importo di cui al comma 2, costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

5. La presentazione della domanda di cui al comma 2, nei termini di cui al comma 3, sospende i provvedimenti giudiziari e amministrativi di cui al comma 1, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione o della convenzione per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento completo dell'importo di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Art. 101

101.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Considerata la proroga di cui al comma 1 e l'onerosità dei contratti in essere, i punti vendita della rete fisica che operano la raccolta dei giochi di cui al presente articolo, potranno esercitare liberamente il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la società concessionaria a cui è demandata la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa comunicazione da inviarsi nelle modalità previste nel medesimo contratto con un preavviso di 30 giorni, senza alcun addebito di sanzioni, penali o corrispettivi contrattualmente previsti in ragione del recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

101.0.1

PITTELLA, D'ALFONSO, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all'offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) ad), dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi.

2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera *e*) è prorogato al 30 giugno 2022.

3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi».

101.0.2

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Proroga delle concessioni dei giochi)

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'art. 1, comma 727, lettera *e*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge

n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.

Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee».

101.0.3

PICHELTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

101.0.4

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Norme in materia di gestione delle finzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

Art. 102

102.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionale al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo n. 504/95 nonché le sigarette elettroniche».

102.2

CANGINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 62-*quinquies* del D.lgs. n. 504/95 nonché le sigarette elettroniche».

102.3

FEDELI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2.1. Per servizi ancillari di telefonia mobile e fissa' si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito re-

siduo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

3-ter. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere in fine: "o modalità di comunicazione digitali".

3-quater. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 102 aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica».

102.4

CORTI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per servizi ancillari di telefonia mobile e fissa si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimen-

to del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

5. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere in fine: "o modalità di comunicazione digitali".

6. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 102 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica».

102.5

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-quater è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di con-

sentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per servizi ancillari di telefonia mobile e fissa' si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2-ter. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2-quater. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

3-ter. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere in fine: "o modalità di comunicazione digitali".

3-quater. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 102 aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica».

102.6

MALLEGNI

All'articolo 102 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per servizi ancillari di telefonia mobile e fissa' si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

5. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere in fine: "o modalità di comunicazione digitali".

6. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 102 aggiungere in fine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica».

102.7

CALANDRINI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione ai casi di mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. L'adozione dei relativi provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è di competenza dell'Agenzia delle Entrate».

102.8

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI,
SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, è aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione ai casi di mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. L'adozione dei relativi provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.»

102.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione ai casi di mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. L'adozione dei relativi provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.»

102.10

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione ai casi di mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. L'adozione dei relativi provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.»

102.0.1

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per 'servizi ancillari di telefonia mobile e fissa' si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2-*ter*. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della

sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2-quater. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (one time password)».

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

102.0.2

PILLON, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure in materia di vendite e promozioni commerciali a mezzo telefonico)

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 è integralmente sostituito dal seguente: "È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Colui che viola le disposizioni del presente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 167, comma 1, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196."

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dal seguente: «È vietato l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento

di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione"».

102.0.3

PILLON, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure in materia di vendite e promozioni commerciali a mezzo telefonico)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili sono altresì tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, a garantire l'identificazione del soggetto che effettua la chiamata, per mezzo di un codice identificativo univoco e rintracciabile.

1-ter. Il soggetto contraente, raggiunto da una chiamata pubblicitaria o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, ha facoltà di richiedere di non essere più contattato dal medesimo operatore o dalla medesima linea chiamante. L'operatore che agisce in violazione della volontà espressa del contraente è punito con la pena prevista dall'articolo 167, comma 1, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196"».

Art. 103

103.1

BOTTICI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

103.2

CALANDRINI

L'articolo 103 è soppresso.

103.3

BOTTICI, PUGLIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 103. - (*Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*). - 1.

Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, anche con criteri imprenditoriali, i servizi e le attività strumentali alla propria missione istituzionale e quelli di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere costituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, società di capitali regolate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, o enti di cui la predetta Agenzia è unico partecipante.

2. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico e che la società medesima operi sulla base di un piano industriale che comprovì la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Le somme necessarie all'avviamento della società sono conferite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società:

a) ha sede presso le strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) si avvale, tramite apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività svolta dal personale in regime di pubblico impiego e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa;

c) individua il personale necessario al suo avviamento, che sarà costituito oltre che dall'amministratore unico, da un responsabile della funzione marketing, da altre figure amministrative necessarie all'avviamento delle attività.

3. Dall'anno successivo a quello di operatività della società di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adegua ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale di lavoro, il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente ed il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente dell'Agenzia stessa, in base alla propria capacità di bilancio e all'andamento degli utili ottenuti dalla società suddetta. Le risorse che confluiscono

nei fondi del personale dirigente e non dirigente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n° 75.

4. La società di cui al comma i può essere costituita per:

a) la valorizzazione e la commercializzazione dei servizi di certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati prevalentemente e in via prioritaria dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso il proprio personale e presso i propri laboratori;

b) l'uso a fini commerciali del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.

5. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza».

103.4

TARICCO, MOLLAME

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le modalità e i criteri da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 sono definiti, previa intesa con le categorie interessate, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

b) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

4-ter. Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

'4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2020 e di 43 milioni di euro».

103.5

ANASTASI, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2, dell'articolo 38-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4-ter. L'iscrizione al registro dell'attività di intermediazione di cui al comma 4-*bis*, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata;

b) sede legale o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica

c) capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo;

f) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di esponenti aziendali, componenti del consiglio di amministrazione, sindaci e revisori dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze; la mancanza dei medesimi determina la decadenza dalla carica.

4-*quater*. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo, secondo quanto indicato al comma 4-*ter*.

4-*quinquies*. La determina prevede, altresì, l'obbligo per gli intermediari di cui al comma 4-*bis* del rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

4-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, pari a 250.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante le risorse finanziarie derivanti dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, a partire dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.».

103.0.1

CORTI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 22.08 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 2.334.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

103.0.2

PICHETTO FRATIN, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 2.334.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

103.0.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Art. 104

104.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Alla lettera a), anteporre la seguente:

«0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-*quater* della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrativa di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori)».

104.2

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n.96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "tessera sanitaria" inserire le seguenti: "o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento"».

104.3

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: "esclusivamente" con la seguente: "anche"».

104.4

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: "tessera sanitaria" inserire le seguenti: "e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala"».

Art. 105

105.1

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 105.- (Abolizione dello scontrino elettronico) - 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.».

105.2

FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui i dati dei corrispettivi di cui al periodo precedente siano stati regolarmente memorizzati dall'esercente nel dispositivo telematico ma non risultino disponibili per l'Agenzia delle entrate ovvero non risultino da questa elaborabili per cause imputabili esclusivamente ad eventi accidentali ed imprevedibili compresi quelli intervenuti nel sistema tecnico di trasmissione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità e i termini per il recupero dei medesimi corrispettivi al fine della loro partecipazione alla prima estrazione successiva al corretto ricevimento dei dati, con integrale sollievo di responsabilità per l'esercente e per i soggetti terzi che a vario titolo intervengono nel sistema tecnico di trasmissione".».

105.0.1

FERRARI, NANNICINI, D'ALFONSO, PITTELLA, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«105-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE».

105.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.».

105.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Lotteria degli scontrini: trasmissione telematica dei dati)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui i dati dei corrispettivi di cui al periodo precedente siano stati regolarmente memorizzati dall'esercente nel dispositivo telematico ma non risultino disponibili per l'Agenzia delle entrate ovvero non risultino da questa elaborabili per cause imputabili esclusivamente ad eventi accidentali ed imprevedibili compresi quelli intervenuti nel sistema tecnico di trasmissione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità e i termini per il recupero dei medesimi corrispettivi al fine della loro partecipazione alla prima estrazione successiva al corretto ricevimento dei dati, con integrale sollievo di responsabilità per l'esercente e per i soggetti terzi che a vario titolo intervengono nel sistema tecnico di trasmissione."».

105.0.4

MARILOTTI, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Detrazione dall'imposta lorda Irpef degli oneri sostenuti mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite circuiti di credito commerciale su piattaforme informatiche)

1. All'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero mediante l'utilizzo di

circuiti di credito commerciale per il tramite di apposite piattaforme informatiche".».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di io milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

105.0.5

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Indennità di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, a 18)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (Isee) sia non superiore a 30.000 euro annui, è riconosciuta per l'anno 2020 un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione dell'indennità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.».

105.0.6 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis

(Disposizioni in materia di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico)

1. Al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) Al comma 1, lettera a), al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno", ed al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno", alla lettera c), al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno";

2) Al comma 3, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.»

4) Al comma 7, dopo le parole «ai commi 5» inserire le seguenti: «5-bis».

5) Al comma 9), alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato.", alla lettera d-bis) aggiungere, infine le parole "su immobili impiegati nell'esercizio di attività istituzionali indipendentemente dalla categoria catastale", nonché dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis";

b) all'articolo 121, dopo la lettera f, aggiungere la seguente:

"f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;"».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.»

105.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato."».

Art. 106

106.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 136 bis del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Solo dopo aver utilizzato almeno il 50 per cento ai sensi del comma precedente le perdite residue, e comunque fino al 50 per cento di quelle complessive, si considerano a tutti gli effetti di legge, credito d'imposta.

Detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Anche le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84."».

106.0.1

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-*bis*.

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".».

106.0.2

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Cessione del credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".».

106.0.3

Marco PELLEGRINI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Riduzione imposta per rivalutazione beni).

1. Al comma 943 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

106.0.4

EVANGELISTA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del reddito agrario).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del comma 1.».

106.0.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Interpretazione autentica in materia di società di persone esercenti attività agricole)

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nei diritti ivi richiamati sono compresi anche quelli di prelazione e riscatto agrari».

Art. 107

107.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 107. -(Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente) - 1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "nel primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi undici mesi" e le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3-quater, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020".».

107.2

FENU, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 2-bis, le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente" sono sostituite dalle seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente".».

107.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente", sono sostituite dalle seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 nel caso di pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle società di locazione a lungo termine in luogo dei sottoscrittori dei contratti di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria è determinato un tariffario massimo applicabile a livello nazionale, comunque non superiore al valore medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite le modalità di riscossione e di aggiornamento dei valori delle tariffe";

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza o sede legale dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o del sottoscrittore del contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo".».

107.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-*bis*.

1. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 168 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 168 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 108

108.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento».

108.0.2

DAL MAS, GASPARRI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

108.0.3

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

108.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Differimento del termine di versamento della seconda rata IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

108.0.5

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 108-bis.

(Incremento accisa tabacchi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ottanta"».

Art. 109

109.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1 dopo le parole: "le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287" sono aggiunte le seguenti: "e le imprese operanti nel settore del commercio ambulante,";».

La lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 1 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";».

La lettera c) è sostituita dalla seguente: «e) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";».

Al comma 1, è inserita la lettera: «d) al comma 3 le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

109.2

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, dopo le parole: "legge 25 agosto 1991, n. 287", sono inserite le seguenti: ", nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto," e le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, poste a carico di soggetti i quali abbiano svolto attività non sospese al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, i Comuni non applicano l'imposta con riferimento ai giorni dell'anno solare 2020 nel corso dei quali, a causa dall'emergenza legata alla diffusione del contagio del

virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.»;

c) *sostituire il comma 2, con il seguente:* «2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 47,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

109.3

GIROTTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, dopo le parole: "legge 25 agosto 1991, n. 287", sono inserite le seguenti: ", nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto," e le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"»;

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 44,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 44,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

109.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Al comma 1, dopo le parole: "legge 28 febbraio 2020, n. 8," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese artigiane della filiera della ristorazione" e le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".»;

2) *al comma 2, sostituire, ove ricorrono, le parole: «42,5 milioni di euro» con le seguenti: «62,5».*

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

109.5

FERRARI, NANNICINI, D'ALFONSO, PITTELLA, ROJC, COLLINA, GIACOBBE, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«e-bis) al comma 1, dopo le parole: "legge 25 agosto 1991, n. 287", sono inserite le seguenti: ", nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto,"»;

c) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'anno 2020 e di 255 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e pari a 255 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28*

febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

109.6

DESSÌ, ANASTASI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alle lettere a), b) e e), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «seguinti: "31 ottobre 2021"»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 242,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

109.7

FERRARA, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«aa) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «42,5 milioni» con le seguenti: «133,4 milioni» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'onere derivante dal presente articolo, pari a 133,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 e mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».*

109.8

ANASTASI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«aa) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «42,5 milioni» con le seguenti: «133,4 milioni» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'onere derivante dal presente articolo, pari a 133,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 e mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

109.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, -bis le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

e, di conseguenza, all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «159 milioni per l'anno 2020.».

109.10

STEFANO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente:

- *al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «42,5 milioni di euro» con le seguenti: «90,9 milioni di euro»;*

- *all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «207,5 milioni».*

109.11

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-bis, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 90,9 milioni di euro per l'anno 2020.

109.12

STEFANO

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) al comma 4-bis, sostituire la parola: "2020" con la seguente: "2021"»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

109.13

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese turisticoricettive"»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «42,5 milioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «72,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020».

109.14

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese turistico-ricettive e termali"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

109.15

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI,
FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese turistico-ricettive"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire: «200» con: «160» e «50» con: «10».

109.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1 dell'articolo 109, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese turistico- Ricettive"».

109.17

CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.».

109.18

PARAGONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al comma 1, dopo le parole: "legge 25 agosto 1991, n. 287", sono inserite le seguenti: ", nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di

cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto,"».

109.19

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al comma 1, dopo le parole: "legge 25 agosto 1991, n. 287", sono inserite le seguenti: ", nonché le imprese artigiane di tipo alimentare, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita per il consumo immediato sul posto,"».

Conseguentemente ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi del comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

109.0.1

ALESSANDRINI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Esonero TOSAP e COSAP per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1-bis le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo dal 10 maggio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, lettera d), il Fondo di cui all'articolo 181, comma 1-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 100 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

109.0.2

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Rimodulazione della tariffa relativa alla tassa rifiuti)

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, per gli anni 2020 e 2021, gli enti locali sono tenuti ad applicare un coefficiente di riduzione della tariffa di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 proporzionale al periodo d'inattività ovvero di limitata attività, debitamente certificato, delle stesse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 1-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

109.0.3

PRESUTTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Esonero imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020, le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso ovvero attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità nonché del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano a condizione che le imprese commerciali di cui al comma i, nel trimestre di riferimento, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso trimestre del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

109.0.4

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 sono esonerati dal 1 settembre al 31 dicembre 2020 dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento

della tassa per l'occupazione di spazie ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs 507 del 1993 e dal canone di cui all'art. 63 del D.lgs n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli artt. 12 e 42 D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 ed agli artt. 62 e 63 D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020.».

109.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Rimodulazione della tariffa relativa alla tassa rifiuti)

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, per gli anni 2020 e 2021, gli enti locali sono tenuti ad applicare un coefficiente di riduzione della tariffa di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 proporzionale al periodo d'inattività ovvero di limitata attività, debitamente certificato, delle stesse.

2. Per l'attuazione delle disposizioni al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 1-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

109.0.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

109.0.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

109.0.8

MALLEGNI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Esonero del pagamento dei canoni demaniali marittimi)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19, i titolari di concessioni demaniali marittime sono esonerati per l'anno 2020 dal pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250», con la seguente: «200».

109.0.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Proroga termine concessioni di commercio su aree pubbliche)

1. Al comma 4-bis, articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Al comma 1180, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

Art. 110

110.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, operanti nel settore alberghiero con bilancio sociale non coincidente con l'anno solare, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge».

110.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, dopo le parole: «Il saldo attivo della rivalutazione» aggiungere le seguenti: «sia per quella in corso che per le rivalutazioni create in periodi precedenti».

110.3

CONZATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'11 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dal presente articolo.

Agli oneri di cui al presente comma, valutato in 35,1 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

110.4

MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti indicati al comma 1 possono, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 attraverso minori ammortamenti laddove il valore economico a detta data sia superiore a quello netto contabile. La disposizione è applicabile per il bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo previa evidenza della deroga in nota integrativa al bilancio».

110.5

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione, previsto dal precedente comma 3, ed il versamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni rivalutati di cui al precedente comma 4 sono applicabili, anche disgiuntamente, in quanto compatibili, ai saldi attivi da rivalutazione costituiti ai soli fini civilistici, a norma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

110.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

110.0.2

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.110-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,";

b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

3. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 2, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

4. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 2, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

110.0.3

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.110-bis.

(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non hanno adottato i principi contabili internazionali ovvero che hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 25 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio precedenti, possono, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2 del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento sistematico del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le predette società possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel conto economico relativo all'esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui al comma 1 in considerazione dell'evoluzione della situazione economica derivante dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.

3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi».

110.0.4

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70-*bis* dopo il comma 1 aggiungere il seguente "1-*bis*. Per le società costituite a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai fini dell'inclusione del gruppo IVA di cui al comma 1 è richiesta la sola ricorrenza del vincolo economico di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 70-*ter*.";

b) all'articolo 70-*ter*:

1) al comma 4 dopo le parole: "comma 5" aggiungere le seguenti: "e 6-*bis*";

2) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Per le società costituite a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, il vincolo economico si considera sussistente se partecipa al gruppo IVA il soggetto passivo che rileva nello stato patrimoniale del proprio bilancio i crediti, gli altri beni e i diritti rientranti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione o, comunque, ne assume i rischi e i benefici economici"».

110.0.5

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

1. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 160/2019 è aggiunto il seguente capoverso: "Le società il cui capitale risulti già adeguato alle misure minime richieste per effetto di operazioni straordinarie aventi ad oggetto conferimenti di aziende o per effetto di conferimenti immobiliari già valutati ed approvati dalla commissione per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo n. 446/1997 si intendono già in possesso dei requisiti finanziari per il mantenimento dell'iscrizione e sono esonerate dal compie-

re adeguamenti, fatta salva la possibilità di diminuzione del capitale sociale eventualmente eccedente".».

110.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Misure per la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei marchi d'impresa)

1. All'articolo 103, commi 1 e 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.393 milioni di euro per l'anno 2021, 1.220 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.045 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa; gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

110.0.7

VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70-bis dopo il comma 1 aggiungere il seguente "1-bis. Per le società costituite a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai fini dell'inclusione del gruppo IV A di cui al comma 1 è richiesta la sola ricorrenza del vincolo economico di cui al comma 6-bis dell'articolo 70-ter".

b) all'articolo 70-ter:

1) al comma 4 dopo le parole: "comma 5" aggiungere le seguenti: "e 6-bis";

2) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Per le società costituite a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, il vincolo economico si considera sussistente se partecipa al gruppo IV A il soggetto passivo che rileva nello stato patrimoniale del proprio bilancio i crediti, gli altri beni e i diritti rientranti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione o, comunque, ne assume i rischi e i benefici economici"».

110.0.8

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-*bis*.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 114».

110.0.9

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-*bis*.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n.208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n.208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Art. 111

111.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

*(Modifiche all'articolo 177, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *ll)*, *ss)* e *tt)*,";

b) al primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.».

Art. 112

112.1

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 516,46» con le seguenti: «euro 2.000».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «30,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3,1 milioni di euro per l'anno 2021».

112.2

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 516,46» con le seguenti: «euro 750,00».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «12, 2 milioni di euro» e «1,1 milioni di euro» rispettivamente in «23,2 milioni di euro» e «2,1 milioni di euro»

Conseguentemente, all'articolo 114 comma 5, le parole: «41 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «52 milioni di euro per l'anno 2020 ed 1 milione di euro per l'anno 2021».

112.3

COMINCINI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dal I gennaio 2021 l'importo del valore dei beni ceduti dall'azienda ai lavoratori dipendenti, aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti alimentari che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46. La cessione dei prodotti alimentari può essere effettuata anche mediante i documenti di legittimazione di cui all'art 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al corrispondente comma, quantificati in 24,4 milioni di euro per annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 114.».

112.4

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

«1-bis. Con riferimento al periodo d'imposta 2020 s'intendono soddisfatti i requisiti applicativi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli accordi aziendali con i lavoratori finalizzati all'erogazione di premi di risultato di ammontare variabile anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti a livello aziendale».

112.0.1

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228
in materia di imposta sulle transazioni finanziarie).*

1. All'articolo 1, comma 494, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, a condizione che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attività sia stato ammesso dall'autorità individuata nell'art. 17, paragrafi 5 e 8 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 a fruire dell'esenzione prevista dall'art. 17, paragrafo 1 del medesimo regolamento".».

112.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori,

il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

112.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifiche alla disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento all'applicazione delle discipline previste dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dall'articolo 2, comma 36-*decies* del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, l'anno d'imposta 2020 si considera quale periodo di non normale svolgimento dell'attività».

112.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifiche alla disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica)

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere da a) a c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per l'anno d'imposta 2020, le percentuali sono ridotte del cinquanta per cento».

112.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

112.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

112.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure in materia di donazioni)

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020".».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».

112.0.8

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica».

112.0.9

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da Covid-19).

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "salvo quanto stabilito" sono aggiunte le seguenti: "dal comma 1-bis. e";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le attività d'impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle

misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo".».

Art. 113

113.0.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo,

e 13 .000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 .000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede: quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati; quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei commi seguenti.

3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente,

all'articolo 114, sopprimere il comma 4;

alla Tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, voce: "Ministero dell'economia e delle finanze", *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

113.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aggiungere; in fine, il seguente comma:

"6-*sexies.bis.* L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

113.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versa-

mento delle imposte sui redditi di cui all'art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art.17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'art. 77 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.».

113.0.4

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi

ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1».

113.0.5

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

1. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle Società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafo-argentiera, relativo ai periodo di imposta in corso al 31 di-

cembre 2020, sono effettuati entro il 30 novembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di novembre».

113.0.6

TESTOR, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa de/l'emergenza COV/D-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

113.0.7

TESTOR, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

113.0.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate nel periodo che intercorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del presente decreto è previsto un credito di imposta per l'anno 2020 pari all'IVA non detraibile. Il credito di imposta è riconosciuto nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa."

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato ai sensi dell'articolo 114.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del comma 1 anche al fine di rispettare i limiti di spesa per ciascuna annualità 2020 e 2021».

113.0.9

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

113.0.10

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-

visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

113.0.11

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.
(Mini-IREs sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito

di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 280 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 740 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

113.0.12

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il

31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 10 giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 7, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: "7 dicembre 2020".

c) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2021".

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2022".

e) al comma 11, le parole: "il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "il 31 luglio 2021".

f) al comma 12, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022".

g) Al comma 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

h) Al comma 16, le parole: "entro il 31 marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

113.0.13

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione alla data del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 agosto 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con "2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.14

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 96 - *(Interessi passivi)* - 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.

4. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a nonna dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, valutato in 25 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

113.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Compensazione crediti dell'accollante)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: "per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.».

113.0.16

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«113-bis.

(Modifiche all'articolo 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 44-*bis*, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile".

b) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "data di efficacia giuridica"».

113.0.17

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. All'articolo 44-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile".

b) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "data di efficacia giuridica"».

113.0.18

ROMEO, MONTANI, SIRI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

113.0.19

PIROVANO, RIVOLTA, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere *a)* e *d)*, non hanno applicazione in relazione ai periodi di imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'ar-

articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.20

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Regime di trasparenza digitale)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quater. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono optare per il regime di trasparenza digitale, assicurando la condivisione con l'Agenzia delle entrate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, di libri, scritture contabili e documenti, previsti dagli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi inclusi i prospetti di raccordo tra i dati contabili e le dichiarazioni fiscali, nonché la documentazione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata, ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono affidare la gestione per loro conto della condivisione di cui ai periodi precedenti ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le nuove modalità semplificate di controlli a distanza previsti dal presente comma possono prevedere l'utilizzo delle piattaforme digitali previste dal comma 3-quater, nei confronti di contribuenti che abbiano esercitato l'opzione per il regime di trasparenza digitale";

c) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

"5-quinquies. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevalentemente attraverso le modalità semplificate

di controlli a distanza di cui al comma 5, mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali previste dal comma 3-*quater*. Nei confronti dei contribuenti di cui al periodo precedente, i poteri degli uffici di cui agli articoli 32, comma 1, numeri 2), 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 51, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono contenere specifica motivazione in merito alle ragioni per cui i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti non sono ritraibili da quelli condivisi mediante l'utilizzo delle piattaforme previste dal comma 3-*quater*; l'accesso nei locali di cui all'articolo 52, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i contribuenti di cui al periodo precedente, è in ogni caso subordinato all'indicazione delle specifiche ragioni che lo rendono necessario e alla previa autorizzazione del direttore centrale grandi contribuenti dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della medesima Agenzia, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale. Sono in ogni caso fatti salvi i poteri di controllo esercitati dall'Agenzia dell'entrate nell'ambito delle interlocuzioni costanti e preventive su elementi di fatto, previste per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

5-*sexies*. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni e i dati resi disponibili attraverso le piattaforme digitali dedicate di cui al comma 3-*quater* o, altrimenti raccolte, anche al fine di sviluppare e selezionare tecniche di analisi del rischio basate sulle più moderne tecnologie di analisi di big data, relazionando annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze. I dati sono altresì utilizzati a fini statistici e di stima del grado di adempimento degli obblighi fiscali";

d) dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente:

"6-*quinquies*. Le piattaforme digitali di cui al comma 3-*quater*, anche nei controlli a distanza previsti dal comma 5, sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce, in coerenza con gli *Standard Audit File for Tax* elaborati a livello internazionale, le modalità tecniche alternative di tenuta dei dati e delle informazioni contenuti nei libri scritture e documenti di cui al comma 3-*quater*, per la relativa condivisione mediante le piattaforme digitali";

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Incentivi alla trasparenza digitale)

1. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine

di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. Il termine di decadenza di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotto di un anno;

b) i contribuenti possono interpellare l'amministrazione, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, ricorrendo alla procedura abbreviata di interpello preventivo, prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma;

d) le sanzioni amministrative in materia tributaria si applicano in misura ridotta alla metà se collegate a tributi dovuti per effetto di rettifiche basate su dati, informazioni e documenti condivisi tramite le piattaforme digitali di cui al comma 3-*quater*, operate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

113.0.21

D'ANGELO, DELL'OLIO, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norme in materia di informazione e comunicazione digitale)

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «All'interno dell'elenco dei pubblicisti è istituita una sezione autonoma denominata: "Esperti in informazione e comunicazione digitale" e al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "L'esperto in informazione e comunicazione digitale è il professionista, che lavora nel settore della promozione digitale e si occupa della gestione dei *social media* e delle piattaforme digitali."»;

b) all'articolo 16, comma 2, le parole: "da non più di sessanta membri" sono sostituite dalle seguenti: "da non più di sessantadue membri";

c) all'articolo 35, comma 1, le parole: "anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "anche dagli scritti e dalla prova dell'attività, anche attraverso i *social media* e le piattaforme digitali, a firma del richiedente, e da dichiarazioni dei direttori delle pubblicazioni ovvero dei responsabili delle strutture che curano la comunicazione e l'informazione digitale, che comprovino l'attività regolarmente retribuita da almeno due anni";

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche dell'attività orientata all'iscrizione e stabilisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande in modo uniforme su tutto il territorio nazionale";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Nel rispetto della deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati";

3. Ai fini dell'attuazione delle modifiche di cui ai commi precedenti, i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 25 ottobre 2021.».

113.0.22

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. AI fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal

1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

113.0.23

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.24

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Riduzione dei coefficienti di calcolo IMU)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i coefficienti per le varie categorie catastali di cui al comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotti del 30 per cento.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per il 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito

di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.25

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore orafo-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fina) Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

113.0.26

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafa-argentiere)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

113.0.27

BERGESIO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la competitività del sistema bancario e delle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), derivanti dalle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle obbligazioni e ai titoli simili emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

113.0.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Accesso dei cosiddetti "grandi emittenti" ai mercati finanziari internazionali)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"1-*quinqüies*. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b*) derivanti dalle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati

regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle obbligazioni e titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114».

113.0.29

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Emissioni obbligazionarie)

1. Il comma 14-*ter* dell'articolo 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni nella legge in 5 giugno 2020 n.40, è abrogato.

2. Ai commi 14-*ter* e 14 sono abrogate ovunque ricorrano le parole: "14-*ter*".

113.0.30

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interessi delle obbligazioni pubbliche)

1. All'articolo 31 del D.P.R. 601/1973, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli

artt. 26-*quiquies* del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli simili di cui al comma precedente rientrano anche i *project bond* emessi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"».

113.0.31

TESTOR, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.».

113.0.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Proroga incarico revisione legale dei conti)

1. All'articolo 2 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"6. In conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi degli articoli 37-*bis* e 37-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se, su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo, l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, per i gruppi bancari cooperativi la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione dei gruppi bancari cooperativi sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma degli articoli 16, paragrafi da 2 a 5, e 17, paragrafo 6, del Regolamento europeo. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014"».

113.0.33

COLLINA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con l'Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art. 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso."».

113.0.34

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)

1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 si applicano alle, cooperative sociali con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.»

113.0.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

113.0.36

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire", sono sostituite dalle seguenti: superiori rispettivamente a sette milioni e a 1 milione e trecento euro".

2. Dall'attuazione del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

113.0.37

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi».

113.0.38

BERGESIO, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BAGNAI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. All'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ai contratti relativi alle carte di pagamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai conti di pagamento e di moneta elettronica offerti dai soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 141/10"».

113.0.39

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

113.0.40

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Utilizzo dei crediti d'imposta in alternativa alle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

113.0.41

ARRIGONI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Utilizzo dei crediti d'imposta in alternativa alle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

113.0.42

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Utilizzo dei crediti d'imposta in alternativa alle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso".».

113.0.43

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Utilizzo dei crediti d'imposta in alternativa alle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso".».

113.0.44

BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Utilizzo dei crediti d'imposta in alternativa alle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'an-

no può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

113.0.45

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Utilizzo dei crediti d'imposta in alternativa alle detrazioni fiscali)

1. All'articolo 121, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

113.0.46

FAGGI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.47

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.48

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati, risultati sfitti, rientranti nel gruppo catastale C e situati nei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

113.0.49

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica all'art. 103 del D.L. n. 18/2020)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 17 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.50

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

113.0.51

DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 », con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

113.0.52

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni».

113.0.53

BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

113.0.54

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.».

113.0.55

GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per il sisma bonus)

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9".».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 », con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.

113.0.56

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine "condomìni" di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più

unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

2. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8", sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-*bis* e

da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 9.".

3. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

113.0.57

ARRIGONI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-*bis*.

(Incentivi per il sisma bonus)

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8", sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-*bis* e da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 9."».

113.0.58

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per il sisma bonus)

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8", sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-*bis* e da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 9."».

113.0.59

BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per il sisma bonus)

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8", sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-*bis* e da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 9."».

113.0.60

ARRIGONI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA,
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.61

GALLONE, TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.62

BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.63

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a*), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.64

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».

113.0.65

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - interventi effettuati da persone fisiche)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

113.0.66

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per il sisma bonus)

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "nei commi da 1 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9."».

113.0.67

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 50, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "art. 2-bis", dopo le parole: "con cadenza semestrale, le" inserire le seguenti: "modifiche e le".

2) All'articolo 56:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserire le seguenti parole: "nonché nel caso di modifica di impianti esistenti per la riconversione in funzione di decarbonizzazione e l'utilizzo di materiali e sostanze derivanti da attività di recupero di rifiuti che garantiscano la riduzione delle emissioni";

b) al comma 2, dopo le parole: "insediamento degli impianti," inserire le seguenti: "e le opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti

funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione di impianti e siti industriali riducendo le emissioni"».

113.0.68

GRIMANI, VONO, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. All'articolo 52, comma 1, capoverso "Art. 242-ter", del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "rischio idraulico", inserire le seguenti: "opere per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti funzionali all'utilizzo dei materiali e sostanze recuperate per la riconversione sostenibile di impianti e siti industriali riducendo le emissioni";

b) dopo le parole: "altra fonte meno inquinante"; inserire le seguenti: "in particolare attraverso l'utilizzo di materiali e sostanze recuperate da rifiuti"».

113.0.69

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle

spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni a decorrere dal 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

113.0.70

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Proroga del bonus facciate)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro

per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

113.0.71

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

113.0.72

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo la lettera *f*) aggiungere la seguente:

"*f*-bis. eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

113.0.73

NASTRI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Proroga del Tax Credit Riqualificazione)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Ai maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

113.0.74

CUCCA, GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Applicazione del principio di non sanabilità)

1. Al comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) Per tutti i lavori eseguiti precedentemente alla data del 12 maggio 2006, ancorché abbiano determinato un incremento di superfici utili e/o volumi di quelli legittimamente autorizzati"».

113.0.75

TESTOR, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane marginali e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite le zone a fiscalità di vantaggio ai sensi del comma 5, le zone franche montane ai sensi del comma 8 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui al comma 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Il CIPE provvede inoltre, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,

alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente articolo, per «zona montana marginale» si intende un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante, derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione, nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al articolo.

5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità ai parametri indicati dal CIPE, le zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a)* altimetria;
- b)* rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c)* calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

- a)* promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane marginali;
- b)* propongono prodotti alimentari tipici delle zone montane marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;
- c)* rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
- d)* offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

- a)* al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;
- b)* al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;
- c)* al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ricadente in una zona ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE, da intendere come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Nelle zone di cui ai precedenti commi le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2021, una nuova attività economica nelle zone montane a fiscalità di vantaggio possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale montano del lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle zone montane a fiscalità di vantaggio.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni interessati dalle agevolazioni.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani ricadenti nelle zone franche montane di cui al comma 10, nonché dei comuni ricadenti nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

17. Il fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 97 del 1994, è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 16 e alla copertura dei costi derivanti.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 16, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

19. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge».

113.0.76

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti per i rifugi montani)

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti," con le seguenti: "fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione internet fino al 1° gennaio 2023";

b) al comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 2021" aggiungere le seguenti: "e per i rifugi di montagna privi di connessione internet fino al 1° gennaio 2023".

113.0.77

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

"5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.»

b) Al settimo comma dopo le parole: "ai commi 5" inserire le seguenti: "5-*bis*".

c) Al nono comma, dopo la lettera *e)* inserire la seguente:

«*e-bis*) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

113.0.78

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-*bis*.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola».

b) Al settimo comma dopo le parole: «ai commi 5» inserire le seguenti: «5-*bis*».

c) Al nono comma, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis»

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

113.0.79

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34)

All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

"5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.".

b) Al settimo comma dopo le parole: "ai commi 5" inserire le seguenti: "5-bis".

c) Al nono comma, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis"».

113.0.80

DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

113.0.81

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro».

113.0.82

MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.83

BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 5 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

113.0.84

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni».

113.0.85

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni».

113.0.86

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

113.0.87

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120, -comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

113.0.88

NASTRI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato per le imprese turistico-alberghiere)

1. Alle strutture turistico alberghiere che subiscano, in ciascun mese del 2021, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2020 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta».

113.0.89

NASTRI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito di imposta per i proprietari di immobili alberghieri)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese alberghiere proprietarie dell'immobile in cui è esercitata l'attività, è riconosciuto per l'anno 2020 e 2021, pari al valore della rendita catastale dell'immobile».

113.0.90

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni fiscali in favore del turismo)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, dopo la lettera *f*), inserire la seguente:

"*g*) pagamenti di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed and breakfast*, riferiti al credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, di cui all'articolo 176"».

113.0.91

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

113.0.92

GARAVINI, GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni volte a consentire l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune nella cui circoscrizione è situato l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal soggetto residente all'estero)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: "nell'anagrafe della popolazione residente del comune" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando dimostri di avervi acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato".».

113.0.93

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in favore degli italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1, comma 153, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i soggetti iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) da almeno tre anni e proprietari di immobili in Italia tale dichiarazione ha invece validità permanente e comunque fino a quando esiste la condizione di non detenzione di un apparecchio".».

113.0.94

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro, attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sono individuati i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all'estero utili per usufruire dell'agevolazione".».

113.0.95

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

113.0.96

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.».

113.0.97

TESTOR, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, do-

po le parole: Comitato olimpico nazionale italiano sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

113.0.98

TESTOR, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

113.0.99

FERRAZZI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 2 della stessa legge n. 398 del 1991 il mantenimento dei livelli di liquidità necessari a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è forfettizzata in misura pari al novanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro».

113.0.100

NASTRI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Deduzioni forfettarie per l'autotrasporto)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

113.0.101

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Ricerca e sviluppo nell'economia circolare)

1. Le campionature non superiori a 500 kilogrammi cedute ai laboratori di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di processi innovativi di riutilizzo, riciclaggio o recupero, svolte anche attraverso l'utilizzo di piccoli macchinari e impianti a scala di laboratorio, si configurano come prodotti per attività di ricerca e sperimentazione.

2. I materiali e le sostanze prodotti dagli impianti di ricerca e sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 211 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si configurano come prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del medesimo decreto ai fini del loro utilizzo sperimentale nei processi produttivi».

113.0.102

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

1. All'art. 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

113.0.103

COMINCINI, VONO, GRIMANI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, *dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,".*».

113.0.104

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Digitalizzazione dei documenti per la gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 194-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'archiviazione della prima copia originale su supporto informatico".».

113.0.105

MARINO, VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 2006, n.286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

113.0.106

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)

1. Alla tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini Imerese sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel distretto di Palermo:

a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;

Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Agrigento.

3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: nella voce: "Corte di Appello di Palermo":

a) al capoverso: "Circondario di Sciacca", nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

Conseguentemente, al capoverso: "Circondario di Termini Imerese", nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

113.0.107

CUCCA, GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 323 -(Abuso d'ufficio) - 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di norme di legge che non siano nonne di principio o norme genericamente strumentali alla regolare attività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, fatta salva l'ipotesi di scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità.

3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento o dei provvedimenti

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.

4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso il provvedimento amministrativo per il quale residuino margini di discrezionalità, sia stato respinto"».

113.0.108

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti per la deflazione straordinaria delle cause civili pendenti)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al molo antecedentemente alla data del 30 giugno 2020 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17.

2. A seguito della cancellazione al ruolo della relativa causa civile conciliata secondo il presente articolo, le parti avranno diritto ad un ulteriore credito d'imposta pari al cinquanta per cento del Contributo Unificato già corrisposto tramite la costituzione di un fondo straordinario con una dotazione di 15 milioni di euro per agli anni 2020 e 2021 finalizzato all'incentivazione della mediazione per via stragiudiziale ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 delle cause civili pendenti. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 16,2 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

113.0.109

MARINO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sede di Torino, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione dei trasporti";

b) all'articolo 133, comma 1, lettera 1), dopo le parole: "dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas,", sono aggiunte le seguenti: "dall'Autorità di regolazione dei trasporti";

c) all'articolo 135, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis"».

113.0.110

FERRARI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Il conservatore dei registri immobiliari dà esecuzione all'ordine emesso ai sensi dell'articolo 2884 del codice civile previa esibizione della sentenza, o dell'altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente, muniti del certificato di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, anche in assenza della formula di esonero da ogni sua responsabilità».

113.0.111

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

1. L'articolo 64-*bis* del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, è abrogato».

113.0.112

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Monitoraggio spese non utilizzate)

1. All'articolo 265, comma 8, terzo periodo, le parole: "per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "per essere riassegnate alle finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"».

113.0.113

TESTOR, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

113.0.114

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 115

115.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».
